

OPERAZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE D'INTERVENTO ATTRAVERSO RITIRIE REIMMISSIONI

## 1.1 CEREALI

La regolamentazione comunitaria di mercato nel settore dei cereali ha avuto origine sin dal 1962 ed è stato il primo esempio di organizzazione comune di un mercato agricolo.

L'AIMA ha quindi iniziato la sua attività in qualità di organismo di intervento nazionale incaricato di dare attuazione alla normativa comunitaria dopo che tale compito era stato svolto, per due campagne di commercializzazione, dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari.

Lo schema fondamentale del regime comunitario, che si basa, come è noto, sul meccanismo del prezzo d'intervento, applicato a tutte le specie cerealicole del prezzo indicativo e del prezzo di entrata che è stato ottenuto fino alla campagna 1985/86, non è stato sufficiente a regolare il mercato cerealicolo comunitario che ha visto progressivamente aumentare le scorte e diminuire la possibilità di smercio. Tale situazione si è particolarmente aggravata a seguito dell'entrata nella Comunità della Grecia e della Spagna.

La grave situazione eccedentaria ha costretto la Commissione ad adottare misure restrittive e tali da contenere la produzione cerealicola e il suo afflusso all'intervento per fruire della garanzia del prezzo d'intervento.

Una prima misura è stata l'allungamento dei tempi di pagamento dei cereali conferiti all'intervento. Il pagamento, che veniva effettuato in passato al momento della consegna dei cereali all'intervento, è avvenuto nel corso della campagna 1987/88 fra il 110° e il 115° giorno dal conferimento stesso.

Una seconda e più importante misura per il contenimento della produzione è stata l'istituzione di un prelievo di corresponsabilità.

Al prelievo di corresponsabilità istituito dalla Commissione CEE nella campagna di commercializzazione 1986/87 è stato aggiunto un prelievo supplementare di pari importo del prelievo stesso. L'ammontare totale del prelievo per la campagna 1988/89 è stato determinato in L. 1.718/q.le. Il prelievo viene riscosso al momento del primo passaggio dal produttore al commerciante, secondo una procedura fissata dal Ministero dell'Agricoltura.

Il terzo elemento modificativo dello schema fondamentale della regolamentazione comunitaria del settore cerealicolo è stato quello di limitare, nel corso dell'ultima campagna, il periodo dei conferimenti dei cereali all'intervento.

In relazione al fatto che la campagna di commercializzazione cereali inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo, la Comunità ha deciso per la campagna 88/89 che i conferimenti all'intervento siano possibili dal 1° settembre 1988 al 31 maggio 1989 e in via eccezionale, per l'Italia, a partire dal 1° agosto 1988.

Tutte queste misure hanno però garantito una inversione di tendenza e non hanno avviato a soluzione i problemi del mercato cerealicolo per cui si è reso necessario aggiungere ulteriori elementi restrittivi.

Dopo l'abolizione del concetto di permanenza della garanzia dell'intervento è stato anche deciso che tale garanzia venga assicurata non più al prezzo istituzionale ma al 94% di tale prezzo. Con questa ultima decisione della Comunità si è giunti nella campagna in corso ad una modifica fondamentale dei principi sui quali si era

basata in passato l'impalcatura dell'organizzazione di mercato.

Per la campagna di commercializzazione 1988/89 il prezzo d'intervento del grano duro è stato ridotto del 5,20% ed è stato riconfermato il principio stabilito dalla Comunità per la precedente campagna in virtù del quale è stata decisa la garanzia dell'intervento pari al 94% del prezzo istituzionale.

Nell'allegato n. 1 si riportano sinteticamente i prezzi istituzionali per le varie specie cerealicole validi per la campagna 1988/89.

L'attuazione delle operazioni d'intervento è stata affidata dall'AIMA agli operatori iscritti all'albo assuntori nella specifica categoria merceologica mediante la stipula di apposite convenzioni. L'affidamento degli incarichi di assuntori è stato fatto in via prioritaria, così come previsto dalla legge 14 agosto 1982 n. 610 che riorganizza l'AIMA, alle cooperative e loro consorzi e quindi anche ad altri operatori diversi da quelli sopraindicati.

Gli operatori con i quali l'AIMA ha stipulato i contratti di assuntore sono quelli elencati nell'allegato n. 2 con le relative capacità ricettive messe a disposizione dalle circoscrizioni regionali di operatività, così come risultano iscritte nell'albo degli assuntori.

Nell'anno 1988 le scorte di grano duro all'intervento hanno raggiunto il livello massimo storico e ciò per effetto dei notevoli conferimenti verificatisi nella campagna 1987/88.

In particolare nel corso di tale campagna, i cui mesi terminali e cioè quelli che vanno da gennaio a giugno 1988 rientrano nell'attività descritta con la relazione in oggetto, sono stati conferiti all'intervento complessivamente tonn. 845.797,570 di prodotto. Al

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

termine della campagna e cioè al 30 giugno 1988, le scorte complessive ammontano quindi a tonn. 2.156.919,369. L'andamento dei conferimenti con riferimento a singoli mesi è riportato di seguito:

GENNAIO	Tonn.	87.601,365
FEBBRAIO	Tonn.	63.370,951
MARZO	Tonn.	117.469,701
APRILE	Tonn.	98.364,720
MAGGIO	Tonn.	478.990,833
GIUGNO	Tonn.	==
LUGLIO	Tonn.	93.923,361
AGOSTO	Tonn.	8.977,000
SETTEMBRE	Tonn.	18.540,739
OTTOBRE	Tonn.	6.949,550
NOVEMBRE	Tonn.	8.388,175
DICEMBRE	Tonn.	==

La produzione della campagna 1988/89 è risultata inferiore a quella della precedente e pertanto anche il ricorso all'intervento è stato minore come sopra evidenziato. Questa grave situazione relativamente al livello degli stocks ha fatto sì che la Commissione delle Comunità Europee attivasse un sistema permanente di gare per la vendita del grano duro giacente e per la sua esportazione nei paesi terzi. I quantitativi posti in vendita sono stati pari a circa 16 milioni di quintali con riferimento sia alla campagna 1987/88 che alla successiva, mentre le quantità complessivamente aggiudicate sono risultate pari a circa 15 milioni di quintali. Le destinazioni del prodotto venduto sono state principalmente i paesi del Nord Africa come Tunisia e Algeria ed in parte anche l'Unione Sovietica.

Queste operazioni hanno determinato un notevole alleggerimento delle scorte oltre che una minore tensione del mercato che infatti ha registrato progressivamente prezzi in ascesa e tali da richiedere alla fine del 1988 la richiesta di immissione di prodotto AIMA sul mercato interno.

Tra il mese di novembre 1988 e gennaio 1989 sono stati pertanto posti in vendita sul mercato interno tonn. 100.000 di grano duro, che hanno determinato un'offerta supplementare e quindi una tonificazione del mercato. Negli allegati n. 3 e 4 sono riportati i dati relativi alle vendite.

La notevole mole delle operazioni di intervento effettuate nel 1988 ha determinato un notevole aumento degli enti assuntori per far fronte a tutte le necessità di conferimento e di conseguenza ha reso più difficile l'attuazione delle necessarie azioni di vigilanza e controllo da parte dell'AIMA.

Per lo svolgimento di tale attività, l'Azienda ha affidato alla Società Generale di Sorveglianza il compito di prelievo di campioni di grano duro al momento dell'entrata in magazzino e al momento della riconsegna agli acquirenti al fine di verificarne le caratteristiche merceologiche.

L'aspetto finanziario della citata gestione riguarda la corresponsione agli assuntori del controvalore dei prodotti conferiti all'intervento, i ricavi dalle vendite e quindi i compensi spettanti agli assuntori stessi per l'effettuazione delle varie operazioni tecniche di conservazione del grano.

Il rendiconto di gestione, nei termini esposti alla Comunità Europea, che attraverso la sezione garanzia del FEOGA provvede al riconoscimento di una parte delle spese sostenute, evidenzia i

seguenti elementi fondamentali:

- spesa acquisto tonn. 982.576,395 di grano duro	Lire	448.137.885.755
- ricavi vendite tonn. 807.643,794	Lire	142.259.499.003
- spese di entrata, uscita e conservazione	Lire	43.745.031.147
- spese per oneri di finanziamento	Lire	36.033.133.629

## 1.2 CARNI BOVINE

L'intervento comunitario in tale settore, in esecuzione del Reg. CEE n. 805/68, viene svolto da assuntori che effettuano le varie operazioni di gestione in nome e per conto dell'A.I.M.A., mettendo a disposizione le strutture necessarie, previa iscrizione alla categoria merceologica "carni" dell'albo degli assuntori dell'azienda e conclusione di apposito contratto annuale.

Per quanto riguarda lo specifico settore delle carni bovine la vigente legislazione nazionale stabilisce che l'iscrizione all'Albo Assuntori dell'A.I.M.A. debba essere consentita ad associazioni di produttori del settore zootecnico ad ampia base associativa, rappresentative sul piano nazionali e capaci di assicurare in maniera razionale, la completa attuazione delle operazioni esecutive d'intervento. Per la campagna 1988/89 l'incarico di assuntore è stato affidato all'Associazione Italiana Allevatori che è al momento l'unico operatore iscritto all'Albo stesso, con impianti ubicati nei vari centri d'intervento.

Tale ente, come già dimostrato nelle precedenti campagne, è in grado di organizzare su tutto il territorio italiano i centri di intervento nelle zone interessate alle produzioni zootecniche e per le quali si possono determinare le condizioni per il conferimento all'intervento. I Centri presso i quali avviene lo stoccaggio della carne conferita sono dislocati presso cooperative o privati operatori che dispongono di impianti dotati di idonee celle frigorifere, tunnel di congelamento, nonché strutture ed attrezzature connesse.

I centri di intervento messi a disposizione dalla Associazione Italiana Allevatori per la campagna 1988/89 sono quelli indicati nella allegata tabella n. 5.

La descrizione dell'attività dell'A.I.M.A. deve in ogni caso essere fatta con riferimento alla campagna di commercializzazione che ha inizio il primo lunedì del mese di aprile di ogni anno, per cui nell'arco del 1988 ha termine la campagna 1987/88 e inizia la successiva campagna 1988/89.

Per effetto del meccanismo introdotto dalla Comunità nel corso dell'anno 1987, che prevedeva l'apertura dell'intervento solo nel caso in cui in uno Stato membro il prezzo di mercato risultava inferiore all'87% del prezzo d'intervento, nel 1988 si è avuta una notevole diminuzione dei conferimenti e limitata ai soli quarti anteriori.

Nel corso del 1988 sono stati conferiti all'intervento q.li 299.371 di quarti anteriori il cui prezzo di acquisto è variato da un minimo di L. 322.298,369/Q.le ad un massimo di L. 392.749,370/Q.le.

Nel corso del 1988 sono state effettuate vendite di carne destinata all'esportazione per complessivi q.li 276.217 circa e con prezzi variabili da 346.795/q.le a f. 80.650/q.le a seconda del taglio e della qualità.

Le vendite per esportazione hanno riguardato anche alcuni quantitativi di quarti posteriori da sottoporre al disossamento prima di essere esportati.

Un secondo tipo di vendite, per contingenti fissati dalla Comunità e riguardanti esclusivamente i quarti anteriori, è destinato al rifornimento dell'industria trasformatrice.

Sempre nel corso del 1988 sono stati venduti, su disposizione della Comunità, q.li 162.763 di carne per trasformazione industriale e con prezzi che hanno oscillato intorno a f. 195.000/q.le.

Si sono avute inoltre vendite per aiuti alimentari al terzo mondo per q.li 75.550 ed aiuti agli indigenti in Italia per q.li 57.700 ed all'Organismo di intervento greco per q.li 4.500. Inoltre sono state smaltite sul mercato interno, previo disossamento, anche le quantità di prodotti acquistati all'intervento nel 1987 a seguito dei provvedimenti speciali emanati dalla Comunità per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di afta epizootica in Italia.

Come si ricorderà l'Italia fu autorizzata ad acquistare tonn. 12.000 di quarti posteriori provenienti da animali allevati nelle zone colpite dall'afta.

Un tipo di vendita che viene effettuata quasi costantemente per tutto l'arco dell'anno e quella che riguarda i quarti posteriori acquistabili da enti ed istituzioni sociali senza scopo di lucro, come istituti religiosi, ospedali, mense scolastiche, ecc. al fine di integrare le razioni giornaliere alimentari dei propri assistiti.

Nel prospetto (alleg. 6) sono riportati i quantitativi lordi dei singoli tagli di carne dell'intervento venduti nell'anno 1988,



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

distintamente per tipo di destinazione così come appresso riepilogato e con l'indicazione delle rispettive percentuali sul totale:

- vendite per trasformazione industriale	"	162.763,067	24,6%
- vendite per esportazione	"	212.741,105	32,1%
- vendite per aiuti alimentari	"	75.550,000	11,4%
- vendite per indigenti	"	62.200,000	9,4%
- vendite a favore di enti sociali	"	65.351,000	9,9%
- vendite di carne proveniente dagli acquisti effettuati a seguito dei provvedimenti speciali CEE per le zone colpite dalla afta epizootica e destinati al mercato interno	"	83.694,770	12,6%
		-----	-----
TOTALE	q.li	662.593,479	100,0%
		=====	=====

Per quanto riguarda la gestione finanziaria di tale attività d'intervento, questa può essere sintetizzata secondo le risultanze dei conti FEOGA per l'esercizio 1988, come appresso specificato:

Valore quantità giacente all'inizio del 1988	Lit.	380.898.160.901
Valore acquisti nel 1988	Lit.	159.639.403.931
Spese di entrata, conservazione, uscita e finanziamento	Lit.	52.090.709.661
		-----
TOTALE	Lit.	592.628.274.493
		=====

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valore quantità vendute	Lit.	126.462.302.600
Valore quantità giacente a fine 1988	Lit.	263.274.248.555
		-----
TOTALE	Lit.	389.736.551.155
		=====

Nel corso del 1988 il costo di gestione è rimasto notevolmente alto anche a causa delle operazioni di disosso che ormai sono effettuate sulla maggior parte del prodotto conferito all'intervento.

Infatti, gli stocks disponibili di carne disossata ammontano, alla fine del 1988, a tonn. 12.056 e sono ripartiti per taglio così come di seguito indicato:

TAGLI	QUINTALI
Collo- sottospalla	26.971
Spalla-geretto	27.555
Pancia	25.688
Petto	22.980
Filetto	----
Roasttbeef	3.338
Scamone	5.351
Fesa esterna	4.005
Fesa interna	----
Noce	116
Girello	----
Geretto pesce	4.562
	-----
	120.566

Gli ultimi mesi del 1988 hanno visto un progressivo rialzo dei prezzi di mercato e di conseguenza la limitazione dei conferimenti all'intervento di alcune categorie di prodotto e quindi alla definitiva chiusura dell'intervento stesso. Le notevoli quantità di prodotto venduto confermano la riduzione dell'offerta da parte dei produttori e l'inizio di una fase ciclica di indisponibilità di carne rispetto alla richiesta dei consumatori.

### 1.3. OLIO d'OLIVA

Come per gli anni scorsi, l'A.I.M.A. ha effettuato l'intervento comunitario nel settore dell'olio d'oliva mediante operazioni di acquisto e di vendita nel mercato interno e per l'esportazione.

Come per ciascuna campagna di commercializzazione, che va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, anche per il 1987/88, il Consiglio della CEE ha stabilito preventivamente il prezzo di acquisto del prodotto.

Il Reg. n. 1916/87 del 2.7.1987 ha pertanto fissato il prezzo base d'intervento in L. 348.795,12 al quintale e per la qualità di olio semifino).

Rispetto agli anni precedenti, non sono state previste maggiorazioni mensili del prezzo del prodotto e la possibilità concreta di conferire il prodotto all'intervento è stata limitata al periodo 1° luglio - 31 ottobre 1988.

Legittimati a conferire all'intervento sono soltanto i produttori oleicoli, singoli ed associati, intendendosi per tali, qualsiasi persona fisica o giuridica che comprovi, sulla base di apposita documentazione, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Nel corso del 1988, il mercato nazionale è stato caratterizzato da una offerta di prodotto in leggero rialzo rispetto all'annata precedente. Comunque la produzione, sia quantitativamente che qualitativamente, si è mantenuta a livelli modesti.

La realizzazione comunitaria dell'intervento è stata attuata mediante l'affidamento dell'incarico di assuntore ai seguenti enti:

- Federconsorzi
- Centrale Oleifici Cooperativi
- U.N.OL.COOP
- Consorzio Oleario Sardo
- A.I.P.O.
- U.N.AS.C.O.
- C.I.O.S.
- C.N.O.

Nel corso della campagna 1987/88 sono stati acquistati dagli assuntori ed immagazzinati complessivi q.li 331.408, per l'acquisto dei quali l'Azienda ha erogato un importo di Lit. 120.733.000.000=

Le attrezzature ed il personale messi a disposizione da detti enti hanno consentito di realizzare una struttura operativa dell'intervento sufficientemente capillare con una adeguata capacità ricettiva. La cessione del prodotto è disposta direttamente dalla Commissione della CEE mediante regolamenti appositi, che disciplinano minutamente i termini di vendita. Alle operazioni di vendita procede materialmente l'organismo d'intervento italiano mediante asta pubblica: le risultanze di ciascuna procedura di gara vengono comunicate con immediatezza alla Commissione CEE, la quale, sentito il

parere del Comitato di gestione materie grasse, procede alla fissazione del prezzo minimo di aggiudicazione.

Nel corso dell'anno 1988 sono state disposte complessivamente n. 5 gare per vendite sul mercato interno oppure per vendite con obbligo di esportazione. La Commissione CEE, come già avvenuto nel corso del 1987 ha disposto la vendita anche del prodotto entrato in ammasso ma non ancora pagato dall'A.I.M.A. ai conferenti, non essendo trascorsi i termini regolamentari di 120-140 giorni dal conferimento. Tale evenienza ha fatto sì che tutti gli operatori partecipanti alle gare orientassero la loro richiesta unicamente all'acquisto degli oli delle migliori qualità delle campagne più recenti.

Le vantaggiose condizioni di acquisto applicate dagli operatori esteri rendono il prodotto fortemente concorrenziale rispetto a quello in vendita all'intervento pubblico.

#### 1.4. BURRO

A causa della produzione lattiera italiana, deficitaria rispetto ai fabbisogni, gli interventi pubblici riguardanti il burro nazionale sono di modesta entità.

Tuttavia la crisi del burro nazionale giustifica, con cadenza ciclica, l'intervento dell'A.I.M.A. in concomitanza con la diminuzione dei consumi di burro, tipica del periodo stagionale più caldo, per cui nel 1988 sono entrati all'ammasso 9.000 quintali di burro, tuttora detenuti nei magazzini dell'intervento.

Le ingenti scorte di burro, conferite all'intervento da altri Paesi comunitari, hanno costretto la CEE a dilazionare di 4 mesi il rimborso dei pagamenti ai conferimenti e ad imporre un sistema di aste

in cui il conferente deve offrire alla CEE un prezzo di cessione inferiore a quello di intervento, con riserva di accettazione da parte comunitaria.

Inoltre nel corso dell'anno 1988 si sono determinati gli effetti della politica comunitaria intesa a frenare la produzione di latte (quote latte, abbattimento vacche da latte, premio vacche nutrici) con conseguente rialzo del mercato dei prodotti lattiero-caseari e non convenienza per gli operatori ad accedere all'intervento per l'anno 1988.

Nel corso dell'anno 1988 sono terminate le operazioni di trasferimento in Italia a valore zero di 200.000 quintali di burro, proveniente dall'Organismo di intervento tedesco.

L'esaurimento delle scorte di burro ha reso conveniente agli operatori il rifornimento presso i centri italiani, conferendo così una maggiore competitività dei prodotti trasformati.

Sia per effetto della disponibilità all'ammasso di burro fresco nazionale e sia di quello di provenienza comunitaria, nel corso dell'anno 1988 l'AIMA ha provveduto a vendere agli operatori ingenti quantità di burro secondo le destinazioni in appresso riportate:

- ad uso dolciario (reg. CEE 262/79)	q.li 121.053
- ad uso burro da cucina (3143/85)	q.li 107.730
- per uso zootecnico (2049/85)	q.li 19.500
	<hr/>
Totale	q.li 248.283
	=====

Per quanto riguarda la destinazione per uso dolciario, a parte la quantità di q.li 45.071 direttamente incorporata in prodotti di

pasticceria, da parte di grosse strutture italiane, la maggior parte del quantitativo di burro (q.li 75.892) è stata previamente concentrata e denaturata da n. 6 strutture italiane autorizzate dal Ministero dell'Agricoltura, e destinata ad essere incorporata nei prodotti di uso dolciario da parte di numerose pasticcerie sparse in tutto il territorio nazionale.

Tutto il burro destinato ad uso da cucina è stato acquistato da n. 3 ditte, le quali hanno direttamente provveduto a confezionarlo con proprio marchio commerciale e ad immetterlo al consumo.

Più limitata è stata la destinazione del burro per uso zootecnico, in quanto la CEE in data 31.10.1988 ha sospeso le vendite del burro con destinazione zootecnica.

#### 1.5. TABACCO

L'intervento, per i tabacchi in foglia o in colli, viene richiesto dai produttori e dalle ditte trasformatrici, quando non sia stato possibile vendere tali prodotti nel libero mercato.

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunitari, l'A.I.M.A. provvede, ogni anno, a emanare l'"Atto Disciplinare" che regola le modalità con le quali la stessa Azienda attiva i "centri d'intervento", gli adempimenti da osservare da parte dei conferenti all'ammasso, le procedure per l'acquisto del prodotto conferito, nonché gli obblighi previsti a carico dello Assuntore del servizio di stoccaggio.

L'uscita dei tabacchi dai magazzini di trasformazione e l'entrata nel magazzino di stoccaggio sono effettuate sotto controllo diretto dei dipendenti dell'A.I.M.A. Per l'acquisto dei tabacchi conferiti

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

viene nominata apposita Commissione di perizia, composta da dipendenti A.I.M.A. che provvedono alla valutazione dei tabacchi ed alla classificazione, ai fini della determinazione del "prezzo di intervento derivato" previsto per singolo grado di qualità.

Al 31/12/88 risultano in giacenza presso i magazzini di stoccaggio tonn. 32.516,708 di tabacco in colli per un valore di Lit. 84.102.502.630, relativamente ai raccolti 1985, 1986 e 1987.

La vendita dei tabacchi in giacenza avviene mediante bando di gara predisposto dalla Commissione CEE e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE. Le offerte sono presentate a Bruxelles.

Nel 1988 sono stati messi in vendita, e consegnati agli aggiudicatari, i tabacchi in colli del 1985 per Tonn. 3.632,423 e per L. 728.568.371.=

Tali vendite, di regola sono effettuate per l'esportazione verso Paesi Terzi.

Il conto di gestione, per il settore tabacco, in colli, si è articolato, nel 1988, per i raccolti 1985, 1986 e 1987 conferiti all'ammasso nelle seguenti voci:

- stato di lavorazione		tabacco in colli
- vendite (elemento a credito)	- L.	1.005.270.210
- spese tecniche (elemento a debito)	+ L.	2.470.990.650
- spese di finanziamento (elemento a debito)	+ L.	2.348.495.945

Il conto di gestione, pertanto, si chiude con un saldo debitore di Lire 3.814.216.385 che costituisce l'ammontare delle perdite nette da imputare al FEOGA ai fini del rimborso.



## 1.6 ALCOLE

a) Distillazione obbligatoria dei sottoprodotti e dei vini ottenuti da uva da mensa.

La distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce) è prevista dall'art. 35 del Reg. (CEE) n. 822/87 e costituisce uno dei presupposti per poter accedere agli interventi nel settore del vino.

Al fine di migliorare la qualità dei vini, la Comunità vieta la sovrappressione delle uve, la pressatura delle fecce e la rifermentazione delle vinacce, prevedendo l'obbligo di consegnare in distilleria tutti i prodotti (vinacce e fecce) provenienti sia dalla vinificazione che da qualsiasi trasformazione di uve diversa dalla vinificazione.

Gli artt. 35 e 36 prevedono la possibilità per i distillatori interessati di conferire all'AIMA l'alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°.

Per l'alcole acquistato dall'Organismo di intervento ai prezzi stabiliti dai Regolamenti di applicazione è riconosciuta una partecipazione del FEOGA fissata in misura forfettaria.

Lo smercio di tale alcole è disciplinato dalle norme comunitarie in modo da evitare perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotte nella Comunità.

Se l'applicazione di tali norme non consente lo smercio dei prodotti in questione, vengono adottate misure per lo smercio dei prodotti medesimi nei settori o verso le destinazioni che escludono

qualsiasi perturbazione del mercato dell'alcole. I costi derivanti da queste ultime sono a carico del FEOGA.

In applicazione del Reg. (CEE) n. 2672/86 del 26/8/1986 e n. 2353/87 del 31.7.1987 relativi alla distillazione dei sottoprodotti di cui all'art. 35 per le campagne 1986/87 e 1987/88, è stata sostenuta la spesa complessiva di L. 101.738.419.145, di cui, come evidenziato nell'allegato n. 7, l'importo di L. 43.534.242.105 rappresenta la quota di partecipazione a carico del FEOGA per l'acquisto di Hn. 367.011,68 di alcole.

In applicazione del Reg. (CEE) n. 2352/87 del 31.7.1987 relativo alla campagna 1987/88 è stata pagata dall'AIMA la somma complessiva di L. 76.705.195.460 per l'acquisto di ettanidri 64.956 di alcole grezzo e di ettanidri 159.181 di alcole neutro.

Dalla predetta spesa la quota di partecipazione a carico del FEOGA ammonta a Lit. 38.851.626.870.=

Al 31 dicembre 1988 la quantità complessiva dell'alcole in giacenza presso i magazzini dell'intervento era di ettanidri 783.366=.

Con decisioni della Commissione (CEE), adottate in applicazione dell'art. 37 del Reg. (CEE) n. 822/87, è stato disposto il versamento all'AIMA di un acconto di L. 303.866.071.405 sul conto di smercio sia di tale prodotto sia dell'alcole proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione prevista dall'art. 35 del citato Regolamento.

#### b) Distillazione obbligatoria dei vini da tavola

Anche l'art. 39 prevede la possibilità di conferire all'A.I.M.A. l'alcole con gradazione non inferiore a 92° ottenuto dalla

distillazione dei vini da tavola che i produttori sono obbligati a distillare allorquando si verifica una situazione di grave squilibrio del mercato.

Gli oneri sostenuti per l'acquisto e il magazzinaggio dell'alcole da parte dell'Organismo d'Intervento sono a totale carico del FEOGA.

Lo smercio dell'alcole preso in carico viene effettuato mediante vendite all'asta a condizioni tali da evitare perturbazioni dei mercati di tale prodotto.

La misura in questione è stata adottata nella campagna 1987/88 con Reg. (CEE) n. 40220/87 del 23.12.1987.

In applicazione di tali disposizioni comunitarie nel 1988 è stata pagata dall'A.I.M.A. la somma complessiva di Lit. 229.197.054.560 per l'acquisto di ettanidri 351.025 di alcole grezzo e di ettanidri 412.490 di alcole neutro e per compensi di magazzinaggio relativi ai prodotti in deposito.

Al 31 dicembre 1988 la quantità complessiva dell'alcole proveniente dalle distillazioni di cui all'art. 39 e giacente nei magazzini dell'intervento era di Hn. 1.701.516=.

Con decisioni della Commissione, adottate in applicazione dell'art. 40 del Regolamento (CEE) n. 822/87, è stato disposto il versamento all'AIMA di un acconto sul conto di smercio di tale alcole dell'importo di L. 154.885.682.000=.

#### 1.7 ORTOFRUTTICOLI

E' anzi tutto da precisare che il ritiro dalla vendita di prodotti ortofrutticoli è una misura di intervento, la cui adozione è rimessa dalla regolamentazione comunitaria all'autonoma valutazione e

decisione delle Organizzazioni dei produttori.

Tale misura di intervento è limitata a soli 14 prodotti ortofrutticoli per i quali la Comunità Economica Europea ha stabilito un regime di prezzi e previsto l'intervento pubblico in caso di crisi grave, e cioè undici specie di frutta (mele, pere, pesche, nettarine, arance, limoni, mandarini, clementine, satsuma, uva da tavola, albicocche) e tre di ortaggi (pomodori, cavolfiori e melanzane) e comporta l'obbligo per le organizzazioni dei produttori interessati di dare alle quantità ritirate dalla vendita presso i soci una delle seguenti destinazioni:

- distribuzione gratuita ad opere di beneficenza;
- utilizzazione dei prodotti freschi per alimentazione animale;
- utilizzazione per fini non alimentari;
- utilizzazione per alimentazione animale previa trasformazione da parte della industria degli alimenti per il bestiame;
- distribuzione gratuita agli istituti di pena ed alle colonie estive nonché agli ospedali ed agli ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri;
- cessione alle industrie di distillazione per la trasformazione in alcole (limitatamente alle pere, mele, pesche);

ed, infine, con apposito Reg. CEE n. 2448/77 è stata autorizzata la cessione alle industrie di trasformazione, limitatamente alle varietà Sanguigno e Sanguinello, delle arance ritirate, e successivamente estesa a q.li 300.000 di Moro e Tarocco.

La cessione per una delle prime cinque destinazioni autorizzate è lasciata alla scelta della organizzazione dei produttori, mentre la cessione per altre destinazioni, è subordinata all'espletamento di pubbliche gare indette dall'A.I.M.A.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per le quantità di prodotti ritirati dalla vendita spetta alle Associazioni il contributo di compensazione finanziaria - liquidato dall'A.I.M.A. - e riferito, contabilmente, alle singole campagne di commercializzazione.

Nell'allegato n.8 si evidenziano i dati riassuntivi dei quantitativi di prodotti ritirati, nei singoli mesi della campagna 1987/88, con le conseguenti destinazioni, nonché ricavi e compensazioni liquidate dall'Azienda con la sola precisazione che delle Lit. 168.532.947.565 di contributi corrisposti per l'intera campagna Lit. 70.277.542.855 furono pagate nel 1987.

Qui appresso vengono, inoltre, indicati i quantitativi di prodotti liquidati con a fianco gli importi delle relative compensazioni delle prime domande relative alla successiva campagna 1988/89.

CAMPAGNA 1988/1989

PRODOTTO	QUANTITA'RITIRATE (q.li)	COMPENSAZIONI (Lit.)
MELE	289.746,21	4.384.070.790
PESCHE	502.093,41	17.183.153.560
PERE	136.505,55	2.037.694.565
UVA DA TAVOLA	232,40	6.434.535
LIMONI	2.322,20	81.506.465
ALBICOCHE	70.336,75	2.253.113.290
POMODORI	6.244,46	144.848.655
CAVOLFIORI	2.516,74	40.482.480
MELANZANE	288,20	3.995.690
NETTARINE	<u>650.198,54</u>	<u>23.214.122.720</u>
TOTALE	1.660.484,46	49.349.422.750
	=====	=====

Nell'allegato n. 9, si mettono a raffronto le quantità di prodotti ritirati negli ultimi 5 anni.

## 2. AIUTI ALLA PRODUZIONE

### 2.1. RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE PER GLI AMIDI

Con regolamento CEE 1010/86 e 2169/86 sono state fissate le norme per la concessione delle restituzioni alla produzione per l'amido di mais, frumento, riso e per la fecola di patate, utilizzate per la produzione di taluni prodotti industriali dei settori chimico-farmaceutico, cartario e tessile.

Lo scopo della disciplina comunitaria è quello di sostenere la produzione degli amidi ottenuti da cereali comunitari ovvero dalla fecola di patate comunitaria. Tale scopo viene raggiunto concedendo una restituzione variabile trimestralmente in relazione alla differenza tra i prezzi di intervento del mais e degli altri prodotti e i prezzi mondiali degli stessi prodotti, agli utilizzatori di amido.

Nel corso dell'anno 1988 sono state pagate restituzioni per un importo totale di L. 44.044.531.380 di cui L. 42.412.390.100 per restituzione alla produzione di amido derivato da mais e frumento e L. 1.632.141.280 per restituzione alla produzione di amido derivato da fecola di patate.

Detti importi riguardano l'utilizzo di tonn. 188.577,182 di amido, di cui tonn. 179.309,599 derivate dal mais, tonn. 1.221,367 derivate dal frumento e tonn. 8.046,216 derivate dalla fecola di patate.

Le citate quantità di amido sono state utilizzate per il 57% nel settore delle industrie cartarie, per il 42,5% in quello chimico-farmaceutico e per lo 0,5% in quello tessile.

## 2.2. GRANO DURO

L'integrazione di prezzo al grano duro è stata istituita nella campagna agraria 1966/67 in base al regolamento CEE n. 120/1967; all'art. 10 stabiliva l'erogazione di un'integrazione, commisurata ad un importo pari alla differenza tra il prezzo minimo garantito e il prezzo d'intervento del prodotto, a favore dei produttori di grano duro, singoli e associati, calcolata sulle quantità previste per la cessione all'organismo di intervento dai regolamenti comunitari e riconosciuta ammissibile a seguito degli esiti istruttori degli uffici ed enti incaricati del servizio.

Tale integrazione ha lo scopo di coprire la differenza tra il prezzo minimo garantito e il prezzo di intervento valido per la zona più eccedentaria: il primo è un prezzo che la Comunità intende realizzare sul mercato interno, fissato e reso noto dal Consiglio a tutti gli operatori economici prima che inizi la campagna agraria e serve a fornire agli imprenditori un orientamento di larga approssimazione su quello che potrà essere il prezzo di mercato del prodotto durante la campagna di commercializzazione nell'ambito della Comunità; il secondo (prezzo di intervento) è un prezzo al quale lo Stato membro si impegna ad acquistare gli eventuali surplus di produzione rimasti invenduti alla fine della campagna agricola.

I punti essenziali di tale disciplina sono:

- l'aiuto è corrisposto non più sulla quantità prodotta bensì sulla estensione della superficie effettivamente seminata a grano duro sulla quale è stato effettuato il raccolto;
- presentazione di un'unica dichiarazione, in sostituzione della



denuncia di semina e della domanda di aiuto;

- abolizione delle Commissioni provinciali;
- istituzione del sistema dei controlli in azienda a sondaggio
- obbligo del versamento dell'aiuto agli aventi diritto entro il 30 aprile della relativa campagna di commercializzazione e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto.

Nell'anno finanziario 1988 si è proceduto al completamento dei pagamenti dell'aiuto relativi al grano duro di produzione 1987 e l'inizio di quelli relativo al grano duro di produzione 1988.

Per quanto riguarda il raccolto 1987, i cui termini di pagamento erano fissati al 30.4.1988 in base alla regolamentazione comunitaria, nel corso dell'anno 1988 l'importo erogato ammonta a L. 313.749.644.175 e riguarda n. 272.483 produttori relativamente a Ha. 1.611.834 di terreno seminato a grano duro.

Dato che i predetti pagamenti hanno avuto inizio nel mese di novembre dell'anno 1987, si ritiene opportuno sottolineare che i pagamenti complessivi dell'aiuto al grano duro di produzione 1987 come risulta dall'allegato prospetto distinto per regioni (alleg. 10) ammontano a L. 368.930.889.200, riguardano n. 315.249 produttori, per ettari 1.895.521 e costituiscono il 96% del totale delle richieste.

Per quanto riguarda il raccolto 1988 le norme nazionali che disciplinano l'erogazione dell'aiuto comunitario sono state emanate con decreto ministeriale 11 novembre 1987 e hanno riguardato il compimento delle operazioni relative alla presentazione delle domande, l'istruttoria, la liquidazione delle relative pratiche, nonché l'espletamento dei controlli da parte dei seguenti enti ed uffici:

- A) Uffici Provinciali degli Enti di Sviluppo Agricoli:  
per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia e Sardegna.
- B) Ispettorati Provinciali dell'Alimentazione:  
per le regioni Campania e Sicilia.
- C) Servizi decentrati Agricoltura, Foreste Alimentazione - Sezione Alimentazione:  
per le province della regione Marche.
- D) Amministrazioni Provinciali, Assessorati Agricoltura - Sezione AIMA:  
per le province della regione Toscana.

L'aiuto comunitario, fissato in L. 218.868,85 per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto, è concesso nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

I pagamenti, iniziati nel mese di novembre 1988, ammontavano al 31 dicembre dello stesso anno a L. 52.889.416.505 e riguardavano 31.327 produttori e 241.649 ettari di terreno, come risulta dall'allegato prospetto distinto per regioni (alleg. 11).

Si ritiene infine di dover segnalare le difficoltà operative incontrate, derivanti dal fatto che l'AIMA, non avendo propri uffici periferici per espletamento in sedi provinciali del servizio (presentazione delle domande, istruttoria, controlli aziendali, liquidazione), deve avvalersi degli enti regionali di sviluppo agricolo o di uffici dipendenti dalle regioni che, a vario titolo, operano nel

campo dell'agricoltura e con i quali vengono stipulate ogni anno apposite convenzioni.

Finora si era seguito il criterio per cui, nelle regioni di maggiore produzione, il servizio veniva affidato agli enti di sviluppo che, per l'esperienza acquisita e per la loro struttura organizzativa davano una certa garanzia di regolarità del servizio.

Senonchè, da qualche anno, per la dichiarata indisponibilità di alcuni enti, anche operanti in regioni di maggiore produzione (Marche, Campania, Toscana, Sicilia) il servizio viene affidato agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, ai Servizi decentrati dell'agricoltura, foreste e alimentazione o addirittura, come nel caso della Toscana, agli Uffici dell'Amministrazione provinciale.

Questo continuo cambio di Uffici, di solito carenti di personale e di strutture adeguate, comporta inevitabili disfunzioni che si riflettono sulla correntezza del servizio, rendendo sempre più arduo il puntuale rispetto dei termini di pagamento fissati dalla Comunità.

### 2.3. OLIO D'OLIVA

Questo intervento, istituito dalla Comunità per garantire una equa remunerazione ai produttori di olio di oliva danneggiati dall'abbattimento dei dazi doganali sulle materie prime, interessa ogni anno circa un milione di olivicoltori, e rappresenta, soprattutto nelle regioni a spiccata vocazione olivicola, una voce importante nei bilanci delle aziende agricole.

Ai produttori associati ed organizzazioni riconosciute che abbiano una produzione media superiore al quantitativo fissato dalla CEE spetta l'aiuto in funzione del quantitativo di olio effettivamente

prodotto presso frantoi riconosciuti, mentre ai produttori che appartengono ad altre categorie di produttori, come quella degli oviicoltori associati ma con produzione inferiore al suddetto quantitativo e a quella dei produttori non associati, spetta l'aiuto calcolato applicando alle piante in produzione le rese in olive ed olio fissate per ogni campagna dalla CEE per le diverse zone omogenee di produzione.

A decorrere dalla campagna 1987/88 la CEE ha fissato un netto massimo produttivo cui va commisurato l'aiuto in modo tale che, qualora la produzione effettiva dei Paesi membri superi tale limite, viene prevista una riduzione dell'aiuto proporzionale al superamento del tetto stesso. Tale situazione ha determinato una revisione sistematica delle procedure: la CEE, infatti, ha recentemente emanato un regolamento che modifica, tra l'altro, i criteri di competenza per la determinazione dell'aiuto spettante ai singoli produttori e stabilisce termini perentori entro i quali gli Stati Membri devono provvedere al pagamento dell'aiuto.

La situazione dei pagamenti effettuati è rappresentata nei prospetti allegati (alleg. 12 e 13).

#### 2.4. SOIA

L'aiuto comunitario è costituito da un'integrazione di prezzo da versare ai Primi Acquirenti trasformatori e non che hanno stipulato con i produttori agricoli contratti di coltivazione e vendita dei semi di soia nei quali deve essere previsto, per il Primo Acquirente, l'impegno a ritirare tutto il prodotto ottenuto e a pagare un prezzo minimo fissato dalla Comunità in misura tale da garantire ai

produttori un'equa remunerazione.

L'istituzione di tale regime di aiuto in aggiunta a molti altri fattori di ordine colturale ha fatto sì che la coltivazione della soia abbia acquistato in Italia sempre maggiore rilievo, tanto che, nella campagna 1987/88, si è toccata la cifra record per tale coltura sia per quanto concerne gli ettari coltivati (523.000), sia per la produzione conseguita (17 milioni di quintali).

Soprattutto in considerazione dell'evoluzione che la coltura della soia ha avuto in Italia, la Comunità ha introdotto anche per tale produzione un limite massimo superato il quale viene proporzionalmente ridotto l'importo dell'integrazione. Per la campagna 1987/88 si è avuto un superamento di tale tetto e pertanto l'importo dell'aiuto è stato abbattuto di una percentuale del 10%.

La riduzione dell'integrazione di prezzo insieme ad altri fattori legati alle variazioni dei prezzi nel mercato mondiale dei semi di soia ha finito con lo scoraggiare i produttori che in molti casi hanno ridotto per la successiva campagna 1988/89 la superficie destinata a soia ed hanno optato per le colture considerate più remunerative.

La situazione dei pagamenti è rappresentata nell'allegato n. 14.

## 2.5. COLZA e GIRASOLE

Per tali prodotti la CEE ha previsto la concessione di un'integrazione di prezzo al fine di proteggere il reddito dei produttori, danneggiati dall'abolizione delle tariffe doganali per le materie prime resasi necessaria in considerazione della forte dipendenza degli Stati Membri dal mercato mondiale.

L'aiuto riguarda i prodotti trasformati e l'attività di

trasformazione avviene sotto il controllo dell'Uffici Imposte di Fabbricazione (UTIF).

La situazione dei pagamenti di tali aiuti è rappresentata dalle tabelle allegate (alleg. 15 e 16)

#### 2.6. LINO

L'aiuto comunitario alla produzione ha il fine di promuovere ed incentivare l'utilizzazione del lino all'interno della Comunità.

La situazione dei pagamenti di tali aiuti è rappresentata dalla tabella allegata (alleg. 17).

#### 2.7. COTONE

L'aiuto è concesso allo "sgranatore" che procede al ritiro del prodotto dal coltivatore, con il quale stipula appositi contratti per aziende ubicate unicamente nella regione Sicilia.

I controlli sono effettuati dagli Ispettori Provinciali dell'Agricoltura e riguardano l'accertamento delle superfici, delle rese conseguite, della quantità ritirata e della effettiva trasformazione del seme.

La situazione dei pagamenti di tale aiuto è rappresentata dalla tabella allegata (alleg. 18).

#### 2.8. BACHI DA SETA

L'aiuto comunitario è concesso all'allevamento dei bachi in rapporto al numero dei telaini di bachi allevati, i cui bozzoli

cerniti sono ritirati dalle strutture operative abilitate ai termini del D.M. 21.6.1982.

Per la campagna 1987/88 gli aiuti corrisposti ai bachicoltori sono stati pari a complessive L. 652.134.645, in relazione a n. 4.646 telaini allevati e risultati conformi ai requisiti prescritti dalla normativa comunitaria e certificati dall'Associazione Nazionale Bachicoltori.

#### 2.9. SEMENTI DI BASE CERTIFICATE

L'aiuto concesso nel 1988 ai coltivatori moltiplicatori delle sementi, sulla base delle certificazioni delle quantità e qualità del seme ammissibile accertato dall'Ente Nazionale delle Sementi Elette, con sede a Milano, è stato di L. 980.166.340=.

#### 2.10. FORAGGI ESSICCATI

L'aiuto è concesso alle imprese di trasformazione dei foraggi essiccati di cui al Reg. (CEE) n. 2996/87.

Nel settore, l'AIMA ha erogato aiuti per L. 51.567.832.350, riferito a 310.000 tonnellate di prodotto.

#### 2.11. LEGUMINOSE IN GRANI

L'aiuto erogato nel corso dell'anno 1988 è di complessive L. 6.341.913.050=. Esso è concesso per l'utilizzazione ai fini di alimentazione zootecnica, relativamente a q.li 310.000 di favette e piselli.

## 2.12. VACCHE NUTRICI

Il regime di aiuto al mantenimento di vacche nutrici è stato istituito a partire dalla campagna 80/81, con Reg. CEE n. 1357/80, modificato da ultimo dal Reg. CEE n. 467/87. Il citato Reg. 1357/80 ha altresì previsto all'art. 3 par. 2, la concessione a favore dei medesimi beneficiari, di un premio supplementare a carico delle finanze nazionali.

Gli scopi della concessione del premio sono di garantire un reddito equo ai produttori di bovini, di rafforzare nell'ambito del patrimonio bovino nazionale le razze vocate prevalentemente alla produzione di carne, nonché di determinare una riduzione dell'offerta di latte e prodotti lattiero caseari, dei quali nella Comunità vi è larga eccedenza.

Beneficiari dell'aiuto sono i produttori che siano imprenditori agricoli a titolo principale e che detengano in azienda vacche nutrici appartenenti a razze da carne, il cui latte venga destinato all'allevamento dei vitelli.

La concessione dell'aiuto è subordinata al rispetto da parte dei produttori dell'impegno formalmente assunto, a partire dalla data di presentazione della domanda di premio, di non commercializzare latte e prodotti lattiero caseari per dodici mesi, e di detenere, per almeno sei mesi, un numero di vacche almeno pari a quello per il quale è stato richiesto il premio.

Per la campagna 87/88 l'importo unitario del premio, è stato di 50 ECU, di cui 25 ECU, pari a Lit. 38.850, finanziati dal FEOGA, e di 25 ECU, pari a Lire 38.850, a carico dei fondi nazionali.



Nell'anno 1988 sono state iniziate e concluse le operazioni di pagamento relative alla campagna 87/88, nonché quelle relative alle decorse campagne relativamente a pratiche definite in ritardo dagli organi regionali per l'espletamento di supplementi di istruttoria.

Le spese sostenute al 31 dicembre 1988 ammontano a complessive lire 65.537.121.720, di cui Lit. 32.731.443.570, a carico dei fondi FEOGA e L. 32.805.678.150, riferite all'aiuto gravante sui fondi nazionali, come specificato nelle tabelle allegate (alleg. n. 19 e 20)

Nella allegata tabella n. 21 si riporta la ripartizione tra le Regioni delle somme erogate.

### 2.13. NASCITA VITELLI

Con Reg. CEE 464/75, è stato istituito per la campagna 75/76, a favore dei produttori di bovini, il regime di aiuto alla nascita dei vitelli, prorogato senza soluzione di continuità per le successive campagne dai relativi regolamenti comunitari.

A partire dalla campagna 84/85 è stato, altresì, istituito con Reg. CEE 1064/84 del 16/4/84, ad integrazione del premio comunitario, un premio complementare a totale carico del bilancio nazionale.

La concessione del premio alla nascita dei vitelli è tesa a sostenere il reddito dei produttori dediti all'allevamento di bovini, ad incrementare il patrimonio bovino ed a favorire la produzione di carne di bovino adulto attraverso il raggiungimento di un peso di macellazione più elevato.

Per la campagna in corso l'importo unitario complessivo dei premi, è stato fissato in 32 ECU, pari a Lit. 51.616, di cui 9 ECU pari a Lit. 14.517 a carico del FEOGA, e 23 ECU pari a Lit. 37.099 a carico

del bilancio nazionale, calcolato in lire italiane applicando il tasso di conversione in vigore il giorno in cui il vitello compie il sesto mese.

Il beneficio è corrisposto al produttore nella cui stalla è nato il vitello, sulla base di domanda di premio, subordinatamente all'identificazione del vitello e all'accertamento della permanenza in vita sei mesi dopo la nascita.

Nell'anno 1988 sono continuate le operazioni di pagamento dell'aiuto relativo a precedenti campagne di commercializzazione tutt'ora non concluse, ed ha avuto inizio il pagamento dell'aiuto per i vitelli nati nel periodo di applicazione del Reg. CEE 1346/86.

La spesa sostenuta, come specificato nella tabella allegata 21, ammonta complessivamente a Lit. 149.410.043.503, di cui Lit. 40.436.200.645 riguardano l'aiuto la cui spesa è a carico del FEOGA e Lit. 108.973.842.858 riguardano il premio complementare la cui spesa è a carico dei fondi nazionali.

Nella tabella allegata 22 viene evidenziata la ripartizione di detta spesa.

#### 2.14. OVI - CAPRINI

La normativa comunitaria di base che regola il settore delle carni ovine e caprine è stata introdotta con il Reg. CEE n. 1837/80.

L'articolo 5 del citato Regolamento prevede la concessione di un premio ai produttori di carni ovine e caprine nella misura necessaria a compensare eventuali perdite di reddito dovute alla differenza tra il prezzo di riferimento di una Regione comunitaria e il prevedibile prezzo di mercato per tale Regione (Regione 1 = Italia).

L'Italia, che ricade per intero nella Regione 1, non ha mai potuto concedere il premio alle pecore in quanto, in tale Regione, non si è verificata alcuna perdita di reddito come sopra rilevata, mentre è stato possibile concedere, a norma dello stesso regolamento, il premio previsto per la Regione 2, cioè la Francia, a tutte le pecore i cui agnelli vengano mantenuti in vita per almeno due mesi.

Per la campagna 1987, terminata il 1° lunedì dell'anno 1988, si è provveduto al pagamento dei relativi aiuti entro il 31 dicembre 1988. Al fine di contribuire ad un miglioramento immediato della situazione economica degli allevatori, con Regolamento n. 2345/87 del 30.7.1987, la CEE ha deciso di concedere, sin dal mese di dicembre del 1987, un acconto sul premio stesso, pari a Lit. 16.890 per ciascuna pecora e a Lit. 13.590 per ciascuna capra.

Con Reg. CEE 1318/88 del 10 maggio 1988 è stato fissato poi definitivamente l'ammontare complessivo del premio e precisamente in Lit. 33.941 per pecora e in lire 27.153 per capra.

Nel corso del 1988 si è proceduto, pertanto, al pagamento degli acconti e, quindi, successivamente, al pagamento del saldo con una duplicazione delle procedure in un brevissimo periodo di tempo.

I pagamenti effettuati nell'anno 1988 ammontano complessivamente a Lit. 163,6 miliardi, comprendenti anche il completamento della precedente campagna 1987 e sono ripartiti, per Regione e per Provincia, secondo i prospetti allegati n. 23 e 24.

#### 2.15. LATTICELLO LIQUIDO

Si tratta di un contributo CEE ad un sottoprodotto - detto latticello - ottenuto dalla lavorazione del burro e che normalmente

viene impiegato come alimento per animali, ed in particolare per suini.

Il latticello o latte scremato liquido costituisce la parte fluida derivata dal processo di burrificazione del latte e delle creme di latte e, in quanto tale, non va confuso col siero (che non ha diritto all'aiuto), derivato invece dal processo di caseificazione.

E' da considerare il carattere del tutto marginale (circa 15 miliardi annui) che l'aiuto al latticello riveste in Italia, se paragonato a quello ben più rilevante pagato dal FEOGA agli altri partners europei.

Questi ultimi, infatti, dispongono di una abbondante produzione lattiera che consente loro una diversa utilizzazione del latte: per uso alimentare e nella fabbricazione dei formaggi, oppure, in seguito a processo di scrematura, per la produzione di burro e latte scremato liquido, come anche, dopo disidratazione, per la fabbricazione di latte scremato in polvere.

Diversamente in Italia, dove la produzione lattiera risulta essere scarsa, il latte viene completamente assorbito attraverso il consumo diretto e la trasformazione in formaggio.

A ciò si aggiunga il fatto che il latticello prodotto in Italia, per cui l'AIMA paga l'aiuto, non deriva dalla burrificazione del latte, ma esclusivamente dalle creme ricavate nel processo di lavorazione dei principali formaggi italiani, parmigiano reggiano e grana padano, che sono semigrassi cioè derivano da una parte di latte intero e da una semiscremato.

Dalle creme prodotte contenenti il 30 - 35% di grasso si ricava il burro e il latticello che viene direttamente utilizzato per l'alimentazione degli animali (in caso di porcilaie annesse al

caseificio) o ceduto dal burrificio ad allevatori.

Nel corso del 1988 la CEE ha sospeso l'applicazione della normativa che consentiva l'erogazione del cosiddetto aiuto speciale sul latticello e sul latte scremato liquido destinato all'alimentazione dei suini: pertanto ai produttori viene corrisposto solo l'aiuto normale.

Attualmente le ditte autorizzate dal Ministero dell'Agricoltura a beneficiare dei contributi CEE sul latticello sono poco più di 1.000, concentrate prevalentemente nel nord Italia e ciò risulta chiaro dai dati relativi al 1988.

Nel corso dell'anno sono stati erogati, a circa 508 beneficiari, aiuti per complessive L. 14.256.233.035=.

Nell'allegata tabella n. 25 si riporta la ripartizione delle somme erogate nelle diverse provincie.

## 2.16. LATTE SCREMATO IN POLVERE

L'Italia, pur non producendo latte scremato in polvere, ne utilizza comunque grossi quantitativi, essendo tale alimento la base per la fabbricazione dei mangimi, soprattutto di quelli per vitelli.

Gli operatori italiani, costretti dunque ad importare polvere di latte dai paesi produttori, sopportano costi di produzione - costituiti essenzialmente da spese per il trasporto della materia prima e per lo sdoganamento della materia stessa - tali da rendere poco competitivo sul mercato europeo il prezzo del loro mangime finito.

Il Reg. CEE 1624/76 prevede che il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di mangimi per

animali venga versato dal paese fornitore, per cui gli operatori italiani che acquistano all'estero materie prime hanno il vantaggio di comprare il prodotto già scontato dell'aiuto CEE, sempre che costituiscano una cauzione di ammontare pari all'aiuto percepito, maggiorato del 10%, che deve essere depositata presso la dogana di importazione .

L'intervento attivo dell'Organismo di Intervento italiano si attua a qualora, nel periodo che intercorre tra la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal paese di origine del latte scremato in polvere e la data di effettiva trasformazione dello stesso in alimento composto per animali, intervenga un incremento dell'aiuto comunitario: per tale evenienza l'AIMA corrisponde la differenza monetaria direttamente al mangimificio trasformatore.

Infine, alcuni operatori italiani che dispongono di un impianto di sprayzzazione trovano conveniente acquistare in Italia, e più frequentemente all'estero, latte scremato liquido o concentrato che, trasformato in polvere, viene successivamente incorporato in un alimento per animali.

In quest'ultimo caso l'AIMA interviene pagando l'aiuto CEE per intero al trasformatore, sulla base delle relazioni di controllo trasmesse dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura.

Nel corso del 1988 sono state liquidate ad 11 beneficiari istanze di pagamento per un importo complessivo di L. 6.723.218.690=

Nell'allegata tabella n. 27 si riporta la ripartizione delle somme erogate nelle diverse province.

### 3. AIUTI ALLO STOCCAGGIO PRIVATO

#### 3.1. CARNI BOVINE

Gli interventi comunitari nel settore della carne bovina trovano il loro completamento nelle operazioni di concessione di aiuti all'ammasso privato di tali carni secondo le modalità indicate nel Reg. CEE n. 1091/80. L'ammasso privato ha lo scopo di contribuire, unitamente all' intervento pubblico, a ridurre in taluni periodi le tensioni di mercato senza però determinare la formazione di giacenze che comportano un notevole appesantimento degli oneri di gestione.

Nel corso del 1988 tale misura è stata disposta con regolamento (CEE) n. 2675/88, del 29/8/88, in esecuzione del quale sono state ammassate tonn. 9.080 di prodotto in osso, per periodi variabili da 4 a 8 mesi.

Gli aiuti sono modulati in funzione dei tagli e delle categorie di bovini, e con il sopraindicato Regolamento è stata prevista una limitazione ai soli bovini adulti maschi, originari della Comunità ed allevati senza uso di estrogeni. La spesa che deriva per tale tipo di aiuto è di circa 6 miliardi, ma al 31.12.1988 non risultava effettuato alcun pagamento in considerazione che i periodi di ammasso vengono a scadere all'anno 1989. La ripartizione per tagli delle quantità oggetto di tale ammasso privato è riportata nel prospetto allegato n. 27.

#### 3.2. CARNI SUINE

Gli interventi comunitari nel settore suino si esplicano

unicamente attraverso la concessione di aiuti all'ammasso privato secondo le modalità di cui al Reg. CEE n. 1092/80.

Nel corso del 1988, tali aiuti sono stati disposti con regolamento (CEE) n. 322/88 del 3/2/1988 a norma del quale sono state ammassate tonn. 20.867 di prodotto che, distintamente per taglio e per periodo di ammasso, sono indicate nel prospetto allegato n. 28.

Nel corso dell'anno 1988, sono stati effettuati pagamenti per questo tipo d'intervento che hanno comportato una spesa di L. 5.994.248.150, a fronte degli ammassi del precedente anno 1987 a norma del Reg. CEE n. 107/87, e di L. 5.448.089.334, a fronte degli ammassi effettuati nel corrente anno a norma del Reg. CEE n. 322/88 sopra specificato.

### 3.3. FORMAGGIO GRANA

Le misure varate dalla CEE a sostegno dei formaggi tipici italiani più importanti, grana padano e parmigiano reggiano, rappresentano l'unica vera misura di sostegno del mercato di tali prodotti che si configura di fatto nella continuità delle procedure di ammasso privato.

L'intervento comunitario rappresenta un incentivo economico assai rilevante che sopperisce all'impossibilità di effettuare l'intervento pubblico, peraltro previsto dalla CEE, per l'esiguità dei prezzi di intervento proposti, L. 853.583/q.le per il parmigiano reggiano e L. 774.772/q.le per il grano padano, che non consentono in alcun modo il pieno recupero dei rispettivi costi di produzione.

Nel corso dell'anno 1988 le somme erogate sono state le seguenti:



- L. 78.019.692.510 per il Parmigiano Reggiano  
L. 52.326.409.690 per il Grana Padano

Nelle tabelle, (alleg. n. 29 e 30) sono riportati per provincia i quantitativi dei formaggi parmigiano reggiano e grana padano ed i relativi aiuti pagati per il loro ammasso.

#### 3.4 FORMAGGIO PROVOLONE

La regolamentazione di questo comparto è sostanzialmente analoga a quella relativa ai formaggi grana padano e parmigiano reggiano discostandosi soltanto in ordine ai limiti di durata minima e massima dell'ammasso sotto contratto.

Nel corso dell'anno 1988 sono stati stipulati n. 144 contratti per q.li 48.710 di provolone, e sono stati erogati aiuti per Lit. 3.740.913.145.= (alleg. n. 31).

#### 3.5. FORMAGGIO PECORINO ROMANO

Il pecorino romano, nella regolamentazione comunitaria, rientra nella 'categoria dei formaggi da riporto per i quali è previsto l'intervento mediante erogazione di aiuti all'ammasso privato da attuarsi con provvedimenti adottati al momento del verificarsi di particolari condizioni di mercato che lo rendono necessario per una durata limitata nel tempo.

Analogamente a quanto avvenuto nella campagna 87/88 a causa di una iniziale pesantezza di mercato, nel corso dell'anno 1988 si è avuto un intervento limitato al periodo 1/6/88 - 31/3/89 e ad un

contingente massimo di 11.000 tonnellate di prodotto, intervento che sostanzialmente ricalca la normativa sopra illustrata per gli altri formaggi.

Nonostante la limitatezza del quantitativo ammassabile disposto dalla CEE (tonn. 11.000) il pecorino romano, entrato all'ammasso nel corso dell'anno 1988, ha superato tale limite (tonn. 13.140) grazie alla tempestività della reimmissione del formaggio in ammasso, utilizzando gli svincoli presentati nel corso della campagna.

Rispettando la regola comunitaria di non superare, nel corso di ciascun giorno di ammasso il limite prefissato dalla CEE si è potuto estendere il beneficio dell'ammasso, seppure in percentuale variabile, a tutti i produttori di formaggio pecorino romano.

I dati dell'ammasso risultano sintetizzati nella tabella allegata (alleg. n. 32)

### 3.6. BURRO

Il ricorrente andamento dei prezzi di mercato del burro nazionale nel periodo primaverile, con ristagno su basse quotazioni, ha indotto gli operatori del comparto a ricorrere all'ammasso privato del prodotto stipulando i relativi contratti con l'A.I.M.A. in applicazione della normativa vigente.

Come si evince nella tabella (alleg. n. 33), nel corso dell'anno 1988 sono stati corrisposti aiuti per L. 906.347.000 su quintali 21.180 di burro oggetto di n. 18 contratti di ammasso privato campagna 1987/88.

### 3.7. VINI E MOSTI

Il magazzinaggio privato dei vini e dei mosti e il loro ricollocamento, sottraendo tali prodotti dal mercato per un determinato periodo di tempo, hanno un ruolo determinante ai fini del risanamento dei corsi.

L'aiuto al magazzinaggio è subordinato alla conclusione con l'Organismo di intervento di contratti di magazzinaggio con i quali i produttori dei vini e dei mosti si impegnano a tenere immagazzinato e, quindi, a non immettere sul mercato determinati quantitativi di vino e di mosto, tenendoli depositati in una cantina propria o di altri.

Ai sensi della normativa comunitaria, possono essere conclusi soltanto contratti "a lungo termine" nel periodo 16 dicembre 15 febbraio della campagna vitivinicola e con durata di nove mesi, se hanno per oggetto i vini da tavola, mentre scadono sempre al 15 settembre, se hanno per oggetto i mosti.

Alla scadenza dello stoccaggio a "lungo termine" dei vini da tavola è prevista la possibilità per il titolare del contratto di avviare alla distillazione una parte del quantitativo e, contemporaneamente, per la parte non distillata, di effettuare un ulteriore stoccaggio per un periodo massimo di 4 mesi, in modo da ritardare ancora l'immissione sul mercato.

Nel 1988 è stata sostenuta la spesa di Lit. 59.565.119.400 con fondi CEE come da allegato n. 34.

### 3.8. PRODOTTI ITTICI

L'aiuto all'ammasso privato a favore dei produttori è previsto nel caso in cui il corso dei prezzi dei prodotti ittici permanga inferiore all'85 % del prezzo di orientamento e per un periodo che lascia prevedere una perturbazione di mercato.

E' demandato alla Commissione delle Comunità economiche europee il compito di decretare l'intervento sul mercato con aiuti all'ammasso privato e stabilirne le modalità.

Durante l'anno non si sono verificate particolari condizioni, tali da rendere necessario il ricorso a questa misura di intervento.

#### 4. AIUTI ALLA TRASFORMAZIONE E A SOSTEGNO DEI MERCATI

##### 4.1 TRASFORMAZIONE DI ARANCE E LIMONI IN SUCCHI AD USO INDUSTRIALE

Lo scopo principale di tale misura comunitaria è dato dal fatto che l'attuale situazione nel settore delle arance e dei limoni è caratterizzata da gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria, dovute in particolare alle caratteristiche varietali delle arance, nonché alla scarsissima richiesta di limoni, con conseguente difficoltà di collocamento di tali agrumi.

A ciò deve essere aggiunto che il costo, in particolare dei limoni da industria, è superiore a quello dei Paesi Terzi, onde la necessità di supplire con compensazioni, al fine di rendere competitivi i succhi prodotti rispetto a quelli extra-comunitari.

La dinamica dell'aiuto è articolata in un meccanismo di contratti stipulati all'inizio delle rispettive campagne di trasformazione tra industriali e produttori al fine di garantire a quest'ultimi un prezzo minimo, fissato annualmente, così come del resto anche la compensazione finanziaria, dalla Comunità Economica Europea.

Le fasi della trasformazioni avvengono sotto il controllo diretto di una apposita commissione nominata dagli Assessorati all'Agricoltura delle Regioni competenti per territorio.

Nel corso del 1988 limitatamente alle arance, - oltre alla definizione di n. 3 domande, relative ad altrettanti industrie agrumarie, per operazioni effettuate nel corso delle campagne di trasformazione 1986/87, per una spesa complessiva pari a Lit.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

434.060.530 - l'Azienda ha provveduto alla liquidazione di n. 88 domande relative ad altrettante industrie trasformatrici per i quantitativi, la varietà e gli importi sotto indicati riferiti alla campagna di trasformazione 1987/88:

VARIETA'	QUANTITATIVO (q.li)	IMPORTO UN. (L./q.le)	TOTALE (L.)
BIONDO	389.781,04	10.409,31	4.057.351.627
MORO, TAROCCO E			
SANGUINELLO	2.673.427,48	16.371,45	43.767.884.284
SANGUIGNO	==	11.012,04	==
	-----		-----
TOTALE	3.063.208,52		47.825.235.911
	=====		=====

Per quanto si riferisce ai limoni, l'ammontare delle compensazioni liquidate a favore delle n. 80 industrie trasformatrici si è concretizzato nella complessiva spesa di Lit. 13.276.117.975.=

Nel decorso anno, 5 ditte sono riuscite ad esportare un quantitativo di succo superiore al 40% del succo prodotto venendo così a fruire di un ulteriore premio per complessive Lit. 3.423.249.850.=

## 4.2. PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

Con regolamenti CEE n. 426/86, n. 1152/78 e n. 3951/86 il Consiglio della Comunità Economica Europea ha introdotto un sistema di provvidenze, sotto forma di aiuti alla produzione, allo scopo di

rendere più competitivi determinati prodotti comunitari trasformati a base di ortofrutticoli sui mercati esteri.

I prodotti che hanno usufruito dell'aiuto sono stati: prugne secche ottenute da susine da innesto (cosidette prunes d'Ente); i concentrati di pomodori, i pomodori pelati; le pesche sciropate; i succhi di pomodoro, le pere Williams e fichi secchi

Tali provvidenze si sono rese necessarie e si giustificano con la circostanza che i prezzi alla produzione delle materie prime risultano, nel territorio della CEE, assai superiori a quelli dei Paesi Terzi, e che uno sgravio sui costi di produzione dei prodotti in questione avrebbe permesso il pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori di prodotti freschi.

Conseguentemente a ciò è stato fissato il periodo in cui, per ogni singola campagna, vengono commercializzati i prodotti finiti onde permettere alle industrie, durante il periodo di maturazione e commercializzazione dei prodotti freschi, l'approvvigionamento presso i produttori, mediante stipula di contratti da acquisto a prezzi minimi, fissati anteriormente all'inizio di campagna di commercializzazione direttamente dalla CEE, per ogni singolo prodotto da trasformare, e, per quanto attiene ai pomodori, tenuto conto della loro varietà e del tipo di trasformazione al quale sono destinati.

Conseguentemente l'importo dell'aiuto alla produzione è fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti ottenuti dalla trasformazione nel territorio della CEE e quello dei prodotti trasformati nei Paesi Terzi.

Il prezzo dei prodotti comunitari è stabilito tenendo conto sia del prezzo di acquisto minimo delle materie prime, che delle spese di trasformazione, mentre, per la valutazione del prezzo dei prodotti

trasformati presso Paesi Terzi, sono intervenuti nella stima sia il prezzo degli stessi franco frontiera all'importazione nella Comunità, che i prezzi praticati nel commercio internazionale.

Gli importi degli aiuti alla produzione dei prodotti trasformati, anche questi fissati dai sopracitati Reg. CEE relativamente alla campagna 1987/88, sono riportati nella tabella allegata n. 35.

L'erogazione degli aiuti è subordinata all'esistenza di determinati presupposti fissati dalla CEE e così riassumibili:

- che il trasformatore abbia pagato al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo sopra illustrato;
- che la materie prima acquistata sia stata realmente trasformata;
- che i prodotti trasformati siano conformi alle vigenti norme di qualità.

Nel corso del 1988 l'A.I.M.A. ha provveduto alla completa liquidazione delle domande pervenute, per aiuti alla produzione - relativamente alla campagna 1987/88 - di prugne secche, pesche allo sciroppo, pere Williams, derivati di pomodoro e fichi secchi.

I dati quantitativi relativi ai prodotti freschi impiegati, alle produzioni ottenute e l'esposizione finanziaria degli importi erogati per detta campagna sono rappresentati nella tabella allegata n. 36.

Per quanto attiene, infine, alla produzione della campagna 1988/89 - che sarà oggetto di illustrazione nella prossima relazione annuale - l'A.I.M.A. è riuscita, nel bimestre novembre-dicembre, a corrispondere alle industrie trasformatrici aiuti per complessive Lit. 112.288.595 per aiuti alla trasformazione di q.li 3.571,00 di



pere Williams, Lit. 8.876.803.465 per aiuti alla trasformazione di q.li 379.182,86 di pesche e £. 34.577.583.700.= per aiuti alla trasformazione di complessivi q.li 1.778.176,98 di pomodoro.

Si è altresì provveduto, nel corso dell'anno finanziario 1988, al completamento di alcune domande di contributo relative alle campagne di trasformazione pomodoro e pesche degli anni precedenti con la liquidazione a favore di ditte varie di complessive L. 4.517.014.515=.

#### 4.3. DISTILLAZIONI VINI E SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

Il Regolamento comunitario di base n. 822/87 del 16 marzo 1987, che ha abrogato il Reg. (CEE) n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede la distillazione dei vini articolata in diverse misure di intervento, con lo scopo di garantire un prezzo minimo ai produttori e ristabilire l'equilibrio del mercato mediante l'eliminazione delle eccedenze produttive.

Di tali misure, alcune hanno carattere facoltativo, nel senso che dipendono dal libero gioco della domanda e dell'offerta, altre, invece, hanno carattere obbligatorio, cioè sanciscono l'obbligo del produttore di distillare tutta o una parte della sua produzione di vino, pena l'esclusione dello stesso dalle altre misure di intervento previste dal citato Regolamento.

Gli interventi del primo tipo comprendono: la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola (art. 38), la distillazione dei vini da tavola riservata ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine (art. 42) e le distillazioni di sostegno (art.41).

Gli interventi del secondo tipo riguardano la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola (art. 36) e la distillazione obbligatoria (art. 39).

Quando si verificano le condizioni previste dal citato regolamento n. 822/87 perché scatti il meccanismo dell'intervento vengono emanati dalla Commissione i Regolamenti di applicazione, con i quali sono fissati il prezzo minimo di acquisto del vino distillabile e l'importo dell'aiuto da corrispondere ai distillatori.

Il prezzo del vino é fissato per grado e per ettolitro di prodotto reso franco azienda del produttore; mentre gli aiuti sono fissati per grado e per ettolitro dei prodotti ottenuti dalla distillazione e differenziati in funzione di tali prodotti (alcole neutro, acquavite di vino, alcole grezzo).

La campagna vitivinicola 1987/88 é stata caratterizzata come la campagna precedente, da un raccolto abbondante e da consistenti quantitativi di vino rimasti in giacenza, che hanno determinato un notevole appesantimento del mercato e, conseguentemente, reso necessario il ricorso a varie misure di distillazione ai fini di ristabilire l'equilibrio del mercato medesimo. Tali misure hanno determinato la distillazione in Italia di circa 19,5 milioni di ettolitri di vino, di cui 8,7 milioni di ettolitri riguardano le distillazioni obbligatorie e 10,8 milioni di ettolitri le distillazioni facoltative.

L'attività svolta dall'A.I.M.A. nel 1988 per il pagamento di aiuti comunitari alla distillazione, si riferisce prevalentemente ad operazioni di intervento disposte nella campagna 1987/1988 e, in misura modesta, ad interventi della campagna 1988/1989.

La spesa globale sostenuta dall'Azienda ammonta a Lit.

393.393.131.915.= così ripartita per singola misura di intervento come indicato nell'allegato 37.

#### Distillazione sottoprodotti della vinificazione

Al distillatore che ricava dalla lavorazione dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce), di cui all'art. 35 del Reg. (CEE) 822/87, alcole ad almeno 52°, è riconosciuto un aiuto differenziato in relazione ai prodotti ottenuti (alcole neutro, acquavite di vinacce ed alcole grezzo).

L'importo dell'aiuto è tale da rifondere il costo delle materie prime, le spese di trasformazione e le perdite tecniche di lavorazione, tenuto conto del prezzo di mercato degli alcoli ottenuti.

Tale aiuto viene corrisposto previa dimostrazione che è stato pagato il prezzo minimo di acquisto delle materie prime fissato dalla Comunità.

La spesa sostenuta è complessivamente di L. 6.391.119.265 (alleg. n. 38).

#### 4.4. TRASFORMAZIONE TABACCO IN COLLI

Per la concessione del premio è necessario che si verificino le seguenti condizioni:

Il "premio" è concesso in via anticipata nella misura del 100% dell'importo richiesto, con cauzione del 20% dell'importo stesso, ovvero nella misura dello 80% senza cauzione.

Il tabacco che ha beneficiato dell'anticipo del premio non può

essere conferito all'Organismo di Intervento, in caso di mancata commercializzazione.

Ad avvenuta vendita del prodotto, confezionato in colli, viene erogato il saldo di premio e, ove ricorra, anche il conguaglio per intervenuta modifica del tasso di cambio previsto per la lire verde.

L'anticipo del premio che é previsto soltanto per i tabacchi per i quali siano stati stipulati "contratti di coltivazione" tra impresa trasformatrice e produttore, nonché abbiano formato oggetto di "dichiarazione di coltivazione" del produttore-trasformatore, non viene sempre richiesto. In alcuni casi, infatti, talune imprese trasformatrici attendono d'aver venduto tutto il prodotto acquistato e richiedono, quindi, il "premio definitivo" sul tabacco in colli effettivamente spedito.

Nel corso del 1988 sono stati erogati "premi comunitari ", a diverso titolo, per l'importo complessivo di Lit. 765.714.381.322, per i raccolti 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987 e 1988.

#### 4.5. PESCA - INDENNITA' COMPENSATIVA

Nell'ambito dell'organizzazione comune dei prodotti della pesca viene concessa una indennità compensativa per le sardine mediterranee destinate alla trasformazione in conserve.

Nell'anno finanziario 1988 hanno fruito di tale indennità le imprese di trasformazione per un importo di L. 2.134.250.110, riferite a Kg. 7.091.508,913 contingente 1987, nonché L. 2.088.186.680, relative a Kg. 6.603.033,979 del contingente 1988.

#### 4.6. PESCA - COMPENSAZIONE FINANZIARIA

La misura è finalizzata al sostegno dell'azione delle organizzazioni dei produttori che operano la cattura in mare ed i cui quantitativi di prodotto sono ritirati dal mercato.

Nel 1988 sono state erogate L. 8.680.890 per Kg. 21.928 di sardine mediterranee ritirate dal mercato nel precedente anno 1987.

#### 4.7. INDENNITA' DI COMPENSAZIONE PER I PRODUTTORI DI TONNO

Il Reg. CEE n. 3796/81 all'art. 17 stabilisce che per i produttori di tonno della Comunità é accordata un'indennità compensativa qualora i tonni elencati all'all. 3 di detto regolamento siano destinati all'industria conserviera.

Durante l'anno non sono state avanzate domande per questa indennità.

#### 4.8. PREMIO DI RIPORTO PER LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ITTICI

Un premio di riporto viene accordato alle Associazioni di produttori che abbiano ritirato dal mercato determinate specie di prodotti ittici che siano state sottoposte ad operazioni di trasformazione e che siano conservate all'ammasso per un determinato periodo.

Durante l'anno non sono state avanzate domande di premio per questo tipo di aiuto.

## 4.9. AIUTI AI MOSTI CONCENTRATI UTILIZZATI NELLA VINIFICAZIONE

Gli aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione sono corrisposti a chi abbia utilizzato, entro determinati limiti e condizioni, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati per elevare la gradazione naturale dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

Tali misure compensano i maggiori costi sostenuti in Italia per arricchire i prodotti a monte del vino mediante aggiunta di mosti concentrati e rettificati, non essendo consentito lo zuccheraggio, pratica ammessa in altri Paesi Comunitari.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. durante il 1988, distinta per campagna vitivinicola, è complessivamente di Lit. 68.503.685.315.= (allegato n. 39).

## 4.10. AIUTI ALLE UVE E AI MOSTI UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SUCCHI D'UVA

Gli aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva sono stati concessi dalla Comunità per potenziare l'impiego dei prodotti della vite a fini diversi dalla vinificazione.

In tal modo le uve e i mosti di origine comunitaria hanno uno sbocco costante che contribuisce a rendere più stabile l'equilibrio tra la produzione e le utilizzazioni nel settore vitivinicolo.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. distinta per campagna vitivinicola, è complessivamente di Lit. 4.731.200.701 di cui L.

230.600.000 sostenute per le spese di organizzazione di una campagna promozionale a favore del consumo di succo d'uva prodotto durante la campagna 1985/86 (allegato n. 40).

#### 4.11. COMPENSAZIONI FINANZIARIE PER ESPORTAZIONI DI AGRUMI

Per favorire il collocamento nell'area comunitaria della produzione di agrumi della Comunità Economica Europea é concessa una compensazione finanziaria per arance, mandarini, clementine e limoni - tutti della qualità "EXTRA" e "I" esportati in altri Paesi della CEE.

Nel corso del 1988 si é proceduto alla liquidazione dei residui contributi di compensazione, relativi ad esportazioni di agrumi riferite alla decorsa campagna 1986/87 per un importo complessivo di lire 51.044.226, oltre che alla liquidazione delle compensazioni relative alla successiva campagna 1987/88 pari ai quantitativi di prodotto indicati nell'allegato n. 41 e per la spesa agli stessi riferita.

#### 4.12. AIUTI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE DEL BURRO

La CEE per favorire al massimo lo smaltimento del burro ha inteso promuovere contestualmente sia la vendita di prodotti dal libero mercato sia quella di burro d'intervento.

Le procedure di gara, tuttavia, pur avvenendo lo stesso giorno, e precisamente il secondo e quarto martedì di ogni mese, divergono sostanzialmente. Per il Reg. (CEE) 1932/81 - burro di libero mercato - la ditta autorizzata all'incorporazione diretta del burro o alla concentrazione in butteroil destinato alla pasticceria acquista

liberamente il prodotto e concorre alla gara richiedendo alla CEE un aiuto per la trasformazione. Se l'aiuto concesso dalla CEE è uguale o inferiore a quello richiesto l'operatore risulta aggiudicatario; se la richiesta d'aiuto è superiore al massimo fissato dalla CEE, l'operatore perde la gara.

Il pagamento dell'aiuto, da parte dell'AIMA, avviene qualora entro dieci mesi dalla gara le imprese abbiano fabbricato direttamente i prodotti, oppure fabbricato o fatto fabbricare i prodotti previa concentrazione e denaturazione del burro; l'aiuto stesso è corrisposto immediatamente dopo tale trasformazione e previa costituzione dei depositi cauzionali di trasformazione, da svincolarsi soltanto sulla base della prova dell'avvenuta utilizzazione finale del prodotto entro il suddetto termine di dieci mesi.

La prova, mediante attestazione dell'organo regionale di controllo (in generale l'Ispettorato Provinciale Agricolo) per l'utilizzazione diretta o per la concentrazione e denaturazione, e del servizio Repressione Frodi per la trasformazione finale, deve pervenire all'AIMA entro 18 mesi dalla data della gara cui si riferisce l'aggiudicazione.

Come si evince dalle tabella durante l'anno 1988 si sono svolte aggiudicazioni per tonn. 2.553 di burro (alleg. n. 42)

#### 4.13. AIUTO AL CONSUMO DELL'OLIO D'OLIVA

Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi vegetali è stato istituito con il Reg. CEE n. 1562/78 il regime dell'aiuto al consumo dell'olio d'oliva, che è diventato operante dal 1° aprile 1979.



L'art. 11 del suddetto Reg. CEE n. 1562/78 stabilisce che se il prezzo indicativo alla produzione, diminuito dell'aiuto alla produzione, é superiore al prezzo rappresentativo di mercato, é concesso un aiuto sull'olio di oliva confezionato e immesso sul mercato pari alla differenza tra questi importi.

Dall'importo dell'aiuto così determinato una quota viene destinata ad azioni informative e promozionali tese ad accrescere il consumo dell'olio di oliva.

L'aiuto al consumo dell'olio di oliva viene corrisposto alle imprese confezionatrici riconosciute, ai sensi del Reg. CEE n. 3089/78, idonee dal Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato.

Poichè l'aiuto al consumo spetta per i soli oli di origine comunitaria è stato istituito l'obbligo per i importatori di costituire sugli oli provenienti dai paesi extracomunitari una cauzione fidejussoria, corrispondente all'importo dell'aiuto al consumo a garanzia che per gli oli medesimi non venga chiesto l'aiuto.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione del regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva sono state stipulate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1978/79, apposite convenzioni tra l'A.I.M.A. e gli Organismi Professionali riconosciuti, che nell'ultima campagna risultavano essere i seguenti: FEDEROLIO, ASSITOL OLIVA, U.N.A.PR.OL. e A.I.C.O..

Con Decreto Ministeriale 9.11.79 è stato disposto che i controlli, previsti dalla normativa comunitaria da espletare presso le imprese confezionatrici di olio di oliva, siano effettuati oltre che dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, anche dagli Istituti di Vigilanza per la Repressione delle Frodi.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla data del 31 dicembre 1988 risultano essere stati effettuati i seguenti pagamenti a titolo di aiuto al consumo dell'olio di oliva:

CAMPAGNA COMMERCIALIZZAZIONE	IMPORTO	LITRI
" 1985/86	161.836.750	192.750
" 1986/87	75.043.797.680	62.066.345
" 1987/88	531.735.128.535	508.025.575
	-----	-----
TOTALE GENERALE	606.940.762.965	570.284.670
	=====	=====

## 4.14. VENDITE DI BURRO A COMUNITA' E ALLE FORZE ARMATE

Con Regolamenti CEE 2191/81 e 2192/81, la Commissione CEE ha istituito la possibilità di approvvigionamento di burro a prezzo ridotto sia alle collettività senza scopo di lucro che alle forze armate.

Il fine del regolamento comunitario è quello di favorire al massimo l'utilizzazione del burro da parte di consumatori non abituali scoraggiandoli dall'acquisto di prodotti alternativi al grasso di vacca (margarina).

A tale obiettivo si aggiunge quello non meno importante di ridurre, sul libero mercato, la quantità di burro tonificando l'offerta ed evitando che il prodotto possa finire all'intervento con onerosi costi di gestione a carico del FEOGA.

Nel corso dell'anno 1988 sono stati ottenuti i risultati seguenti:

- collettività : sono stati rilasciati buoni q.li 7.530,52 e liquidati aiuti CEE per un importo di f. 2.009.890.886; nell'allegato n. 43 vengono esposti i dati riportati per regioni;
- forze armate : sono stati rilasciati buoni per q.li 3.963,67 e liquidati aiuti CEE per un importo di f. 961.597.785; nell'allegato n. 44 vengono esposti i dati ripartiti tra i diversi corpi militari.

#### 4.15. DISTRIBUZIONE SEMIGRATUITA PRODOTTI LATTIERO CASEARI

Fra le misure poste in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera eccedentaria e nel contempo favorire lo smaltimento del latte e dei prodotti derivati, una delle più rilevanti, sotto il profilo economico-sociale è quella relativa alla distribuzione, a prezzo ridotto, di latte e formaggi agli alunni delle scuole.

La misura continua a dilatarsi progressivamente per effetto di una consolidata prassi amministrativa e distributiva, fatta propria da ditte specializzate che agiscono in qualità di fornitori autorizzati su delega degli istituti scolastici e dei comuni.

Anche se il numero dei buoni emessi è diminuito rispetto al passato, dato che ciascuna domanda del fornitore raccoglie una media di 15 deleghe, il contributo erogato si è elevato nel corso dell'anno 1988 a L. 16.605.959.925=.

Nell'allegato n. 45 vengono messi in rilievo i quantitativi di prodotti lattiero caseari distribuiti agli alunni delle scuole e le somme erogate nelle diverse province.

## 4.16. PROGRAMMI PROMOZIONALI

Il prelievo o tassa di corresponsabilità è uno strumento posto in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera, e con apposito regolamento n° 1079/77 del Consiglio, la Comunità ha determinato l'ammontare generico e le modalità di esazione della tassa suddetta, destinata a gravare sull'intera produzione lattiera ( escluse le zone di montagna ).

Lo stesso regolamento auspica misure specifiche idonee, seppure limitate nel tempo, ad incrementare il consumo dei prodotti lattiero caseari sul mercato comunitario e mondiale, a ricercare nuovi prodotti derivati dal latte e ad ampliare quelli esistenti nonchè a migliorare la produzione lattiero casearia della C.E.E..

A seguito di tali indicazioni del Consiglio, la Commissione C.E.E. con cadenza annuale ed a decorrere dalla campagna lattiera 1978/79 ha approvato specifici regolamenti, sulla base dei quali le organizzazioni lattiero casearie italiane e le Associazioni degli allevatori presentano i propri programmi e svolgono le relative azioni.

Nel corso dell'anno 1988 sono stati liquidati contributi per i programmi sottoindicati:

a) Programmi promozionali e pubblicitari	£. 5.066.872.015
b) Programmi ricerca nuovi prodotti	£. 318.381.305
c) Programmi commerciali extra-comunitari	£. 921.406.650
d) Programmi miglioramento qualità latte	£. 7.142.040
e) Pubblicità burro concentrato	£. 139.631.750

## 4.17. SCHEDARIO OLEICOLO ITALIANO

Nel corso del 1988 sono proseguite le attività di realizzazione dello Schedario Oleicolo in Italia con il completamento di ulteriori tredici province (Brindisi, Foggia, Taranto, Cosenza, Salerno, Palermo, Roma, Agrigento, Chieti, Siracusa, Potenza, Latina, Caserta) elevando così, ad oltre l'83% il controllo sulla produzione olivicola nazionale relativa alle 24 province a più elevata vocazione.

Sono inoltre proseguiti i lavori di rilevamento e di controllo dei dati dichiarati dagli olivicoltori di Catania, Messina, Frosinone, Benevento, Campobasso, Avellino, Grosseto, Rieti ed Imperia e sul 50% dei dati dichiarati nelle province di Ragusa, Teramo, Caltanissetta ed Enna, in esecuzione di quanto richiesto dalla Commissione CEE.

Nel corso dell'anno, anche le Associazioni degli olivicoltori hanno portato a termine i lavori ad esse affidati, riguardanti la verifica ed il controllo dei dati dichiarati dagli associati, tramite l'esame e l'aggiornamento degli schedoni indirizzati a ciascun socio; tale lavoro ha consentito inoltre di ottenere, nella maggior parte dei casi, un sicuro "aggancio" tra i dati dichiarati e quelli rilevati con i mezzi tecnici, realizzando così una più sicura base di utilizzazione dei dati dello Schedario ai fini dell'erogazione dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva.

In tale prospettiva, nel corso del 1988, la Commissione della CEE ha emanato il Reg. CEE 586/88 con il quale è stata precisata la metodologia da utilizzare per pervenire alla determinazione dei dati definitivi di base dello Schedario nei casi in cui dal raffronto tra i

dati dichiarati e quelli rilevati si evidenzia una discordanza significativa, la cui entità prefissata con specifici parametri adottati dalla stessa Commissione nel mese di novembre 1988 consentendo in tal modo di avviare la collocazione di ciascuna azienda olivicola in una fascia di appartenenza.

Per quanto riguarda il mancato rispetto del termine per il completamento dei lavori di realizzazione dell'opera, contrattualmente previsti, fissato alla data del 31.12.1987, atteso che il ritardo non è interamente addebitabile al Consorzio, affidatario dei lavori, l'Azienda ha ritenuto equo, da un lato, non applicare le penali previste per la ritardata consegna dei lavori, consentendo la prosecuzione degli stessi, e, dall'altro, mantenere ferma la revisione prezzi, anche essa prevista, alla data del 31.12.1987.

Il Consorzio ha chiesto un riesame di tali determinazioni dell'Azienda, a seguito del quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di chiedere il parere della Commissione CEE per le ulteriori, definitive determinazioni.

Sono inoltre proseguiti i rapporti di collaborazione con l'Agecontrol nell'ambito dei quali sono state fornite alla stessa tutti i dati e le informazioni richieste per il migliore svolgimento del suo compito istituzionale.

#### 4.18. SCHEDARIO VITICOLO ITALIANO

In data 23.12.1987 veniva sottoscritta dall'Azienda, dopo aver esperito apposita e pubblica gara, la Convenzione con la quale è stata affidata al Consorzio per lo Schedario Viticolo Italiano, costituito da Società di primaria importanza, sia pubbliche che private

(Italteknà ed Italeco del Gruppo IRI-ITALSTAT, Aquater del Gruppo ENI, Agriconsulting, Fiat Engineering, Auselda ed Agrisiel), l'esecuzione delle operazioni per la realizzazione dello Schedario Viticolo in Italia decisa dalla CEE con il Reg. n. 2392/86 del Consiglio e con il Reg. n. 649/87 della Commissione.

Ottenuto il parere favorevole della Commissione CEE sia su progetto esecutivo/economico sia sulla Convenzione, a fine marzo 1988 è stato dato inizio ai lavori.

I termini contrattuali prevedono il completamento del rilevamento dei vigneti e delle loro caratteristiche agronomiche entro un periodo di sei anni dall'inizio dei lavori che sono scaglionati temporalmente sulle seguenti Regioni: Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, Lazio, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Marche, Calabria, Umbria, Molise, Basilicata e Piemonte.

In Consorzio ha iniziato i lavori avviando le attività propedeutiche di raccolta di dati, mappe e informazioni e acquisendo in particolare gran parte del materiale foto-cartografico già utilizzato per lo schedario oleicolo e le informazioni su base dichiarativa, presso il SIAN del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Il Consorzio ha proceduto alla effettuazione anticipata delle riprese aerofotografiche dell'Emilia Romagna e del Veneto - per le altre Regioni sarà utilizzato il materiale dello schedario oleicolo - e alla individuazione di gruppi di comuni statisticamente significativi, da completare entro gennaio/febbraio 1989, in modo da evidenziare l'eventuali differenze tra i dati rilevati dallo schedario e quanto risulta dichiarato al SIAN o stimato dall'ISTAT.

I lavori sono proseguiti regolarmente consentendo all'Azienda di liquidare i primi tre stati di avanzamento, per i lavori effettuati

sino al 31.8.1988, per un ammontare di circa 2,8 miliardi di lire.

E' stato inoltre erogato per l'intero nel corso del 1988 l'anticipazione finanziaria del 20% sull'importo convenzionalmente previsto, consentita dalla normativa in vigore, pari a circa 17 miliardi di lire la cui metà è stata accreditata dalla CEE in quanto la spesa per la realizzazione dell'opera grava in pari misura sul bilancio nazionale e sul bilancio comunitario.



MISURE DI INTERVENTO NAZIONALIA) Interventi nazionali complementari da quelli comunitari.

Sono da comprendere tutti quegli interventi che, pur trovando origine nella regolamentazione comune di mercato ed essendo molte volte dalla medesima disposti, vengono attuati attraverso premi nazionali con spesa a carico del bilancio nazionale. In realtà si tratta di interventi che la Comunità pur ritenendoli validi e necessari non ritiene di poter finanziare per difficoltà di bilancio. Rientrano in questa categoria:

- A 1) Premio di mantenimento delle vacche nutrici, che ha comportato nel 1988 una spesa di L. 32.805.678.150 (alleg. n. 46)
- A 2) Premio alla nascita dei vitelli, con una spesa di L. 108.973.842.858
- A 3) Aiuti stoccaggio privato vini e mosti.

Anche per la campagna viticola 1987/88, la Comunità, in presenza di una situazione fortemente eccedentaria del mercato dei vini da tavola e dei mosti, ha consentito di concedere un aiuto all'ammasso privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti, alle stesse condizioni previste dalla normativa comunitaria per lo stoccaggio a lungo termine.

Tale aiuto è stato accordato con D.M. 11 settembre 1987, n. 413, per il periodo 9.10.1987 - 15.12.1987.

Inoltre, sono stati effettuati pagamenti per l'aiuto al magazzinaggio a 4 mesi dei vini di qualità prodotti in regioni determinate "V.Q.P.R.D."

La spesa sostenuta è complessivamente di L. 29.298.154.770, come da allegato n. 47.

#### B ) Interventi nazionali di mercato

I settori interessati sono quelli non oggetto di regolamentazioni comuni di mercato e per i quali gli Stati Membri fanno fronte con interventi nazionali.

Rientrano in questa categoria i seguenti interventi.

##### B 1) Patate

Gli interventi attuali nel settore delle patate comuni hanno compreso per l'anno 1988 la concessione di aiuti all'ammasso privato, per la durata massima di 6 mesi a favore dei produttori pataticoli nazionali.

Il quantitativo massimo di prodotto oggetto di contratti di stoccaggio è stato previsto in n. 7,5 milioni di quintali, suddivisi per ciascuna Regione in base alle capacità produttive accertate.

Il compenso è stato fissato in L. 400 quintale/mese per i primi due mesi e in L. 300 quintale per ciascuno dei restanti periodi mensili.

In attuazione dell'intervento sono state poste sotto contratto

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

complessivamente q.li 995.241,63 di patate così ripartite per Regioni.

- Emilia Romagna	q.li 486.916,75
- Calabria	q.li 122.410,10
- Abruzzo	q.li 254.723
- Lazio	q.li 54.273,68
- Piemonte	q.li 76.918,10

Sono stati erogati complessivamente L. 1.698.550.905=

E' stato, inoltre inserito nel programma 1988 degli interventi AIMA, approvate da' CIPE, un altro intervento a sostegno del mercato pataticolo consistente in erogazioni a favore di produttori nazionali, sulla base di accordi interprofessionali, atti ad assicurare la differenza tra il prezzo garantito ai produttori e quello pagato dagli industriali trasformatori, basato sul prezzo mondiale stabilito a Rotterdam.

Gli aiuti, consistenti nell'erogazione d'integrazione di prezzo ai produttori che hanno fornito le patate all'industria di trasformazione in esecuzione del citato protocollo d'intesa, hanno interessato n. 18 produttori singoli ed associati ed ammontano complessivamente a L. 448.975.505=.

B 2) Prodotti ottenuti dalla distillazione della frutta e delle patate

In relazione al perdurare della crisi del mercato ortofrutticolo il CIPE, per favorire l'avvio alla distillazione delle eccedenze, ha deliberato anche per il 1988 l'acquisto dell'alcole ricavato dalla lavorazione della frutta e patate ritirate dal mercato.

Tale intervento, a seguito dell'eccezionale raccolto della frutta, ha comportato l'acquisto di alcole per quantitativi di gran

lunga superiori a quelli dello scorso anno.

Infatti, sono stati acquistati Hn. 148.583,27 di alcole ricavati dalla lavorazione di q.li 3.453.461,98 di frutta e di q.li 232.684,85 di patate.

La spesa sostenuta, comprensiva dei compensi di stoccaggio, è stata di L. 20.838.988.585, come da allegato n. 48

### B 3) Arricchimento dei vini con mosti concentrati rettificati

L'attuale tendenza in atto nel settore vinicolo, volta ad un miglioramento delle qualità dei vini, prevede di incrementare l'uso del mosto concentrato rettificato nell'arricchimento di tali prodotti.

Per incidere maggiormente sul divario dei costi esistente per l'impiego del saccarosio autorizzato in altri Paesi della Comunità e quello dello zucchero d'uva che è il solo autorizzato in Italia per l'arricchimento dei vini durante la vinificazione e, nel contempo, per sottoporre la produzione dei mosti concentrati rettificati ad una più penetrante azione di controllo, il D.L. 7 settembre 1987 n. 370, convertito nella legge 4 novembre 1987 n. 460, ha istituito un aiuto nazionale da concedere ai produttori di mosto concentrato rettificato ottenuto da uve raccolte in Italia utilizzato per l'aumento della gradazione dei prodotti a monte del vino da tavola e del vino DOC e DOCG.

L'importo dell'aiuto, fissato in L. 3.300 per grado ettolitro potenziale, include l'importo dell'analogo aiuto fissato dalla CEE (L. 2.709,07 per i prodotti raccolti in Italia originari della zona CIII b e L. 2.388,47 per i prodotti originali della zona CI b e CII) ed è stato corrisposto dall'AIMA, in via transitoria per la campagna

1987/88, direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata e di vino a denominazione di origine controllata e garantita.

L'AIMA ha versato, in relazione al suddetto intervento, un importo complessivo di L. 48.900.111.400, relativamente a hl. 273.147 di mosto pari a un monte gradi di hl. 14.818,216.

B 4 ) Prodotti della distillazione.

Per fronteggiare il persistente stato di crisi del settore vitivinicolo il Consiglio di amministrazione dell'AIMA deliberava nell'adunanza del 7 Agosto 1987 la concessione di un contributo straordinario a favore di produttori vinicoli volto a favorire azioni promozionali per lo smaltimento delle eccedenze.

Per il pagamento di tali contributi è stata erogata, a totale carico del bilancio 1988, la somma complessiva di 46.000.000.000 di lire.

Le distillazioni comunitarie vengono adottate allorquando, a causa di raccolti abbondanti, si verifica uno squilibrio tra produzione e consumo tale da rendere necessaria l'eliminazione delle eccedenze produttive per ristabilire l'equilibrio del mercato.

D'altra parte, per evitare che la crisi del settore vinicolo si trasferisca a quello dei prodotti della distillazione, è necessario ritirare dal mercato le quantità di tali prodotti che non hanno possibilità di sbocco.

Tuttavia, in assenza di una regolamentazione comunitaria nel settore dell'alcole, occorre intervenire con provvedimenti nazionali al fine di evitare che si verifichino gravi perturbazioni sul mercato

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o addirittura che venga vanificata l'efficacia delle distillazioni comunitarie facoltative.

Fino al 31 Dicembre 1985 per tali interventi nazionali l'AIMA in forza di specifiche disposizioni di legge, procede all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione, dei prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola ( alcole ed acquavite ).

Nel 1988 le scorte di alcole e di acquavite di vino, in deposito presso i magazzini dell'intervento, hanno registrato una lieve diminuzione in quanto le estrazioni per vendite sono state di poco superiori alle quantità introdotte per acquisti. Alla fine di tale anno le giacenze dei prodotti della distillazione provenienti da interventi nazionali ammontavano a complessivi ettanetri 6.800.000, così distribuiti:

- Alcole neutro	:	ettanetri	2.200.000
- Alcole buongusto	:	ettanetri	300.000
- Alcole greggio	:	ettanetri	1.300.000
- Acquavite	:	ettanetri	3.000.000 ( di cui 900 mila circa di invecchiamento).

Per tali prodotti nel corso del 1988 sono stati corrisposti compensi di magazzinaggio per un importo complessivo di L. 80.303.385.720 riguardanti periodi di stoccaggio fino al 31 dicembre 1987.

Una massa, così consistente di prodotti ha sempre rappresentata per l'Azienda un onere gravoso, sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista gestionale, per i molteplici problemi connessi al magazzinaggio: trasferimenti, travasi, perdite, pagamenti di compensi, rinnovo dei contratti, e soprattutto allo smaltimento delle scorte

immagazzinate.

Per quanto concerne l'acquavite invecchiata in deposito nei magazzini di invecchiamento, sussiste la possibilità della graduale immissione sul mercato interno a prezzi che consentono il recupero quasi totale degli oneri di acquisto e magazzinaggio.

Diversa è, invece, la condizione dell'acquavite fresca, conservata in contenitori di acciaio, e dell'alcole.

Al di fuori degli usi industriali tradizionali, ( liquoristica, chimica, farmaceutica, ecc.) che peraltro non consentono di assorbire significative quantità di prodotto, interessanti sbocchi sono rappresentati dai settori del carburante del combustibile e del denaturato.

E' evidente, però, che lo smercio dell'alcole verso tali destinazioni, che rappresenta l'unica possibilità di effettuare una programmata e razionale politica di graduale alleggerimento delle scorte, comporta inevitabilmente perdite considerevoli di bilancio.

Come già riferito nella relazione dello scorso anno l'AIMA aveva provveduto alla vendita dei sottoelencati quantitativi di prodotto ai prezzi di lato indicati:

- Hn.	500.000	di alcole neutro	al prezzo di L. 13.750
- Hn.	700.000	di alcole buon gusto	al prezzo di L. 12.750
- Hn.	1.000.000	di alcole greggio	al prezzo di L. 11.200
- Hn.	2.000.000	di acquavite	al prezzo di L. 7.075
- Hn.	1.000.000	di acquavite	al prezzo di L. 7.400

Nei contratti di vendita era previsto l'obbligo per gli acquirenti di esportare i prodotti di cui trattasi verso i mercati extra-comunitari per usi industriali entro il termine di trenta mesi dalla stipulazione.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso del 31 dicembre 1988 sono stati ritirati dagli acquirenti prodotti per complessivi ettanidri 1.662.181 così distinti:

- Alcole buon gusto	Hn.	229.737
- Acquavite	Hn.	966.794,
- Alcole greggio	Hn.	231.072
- Alcole neutro	Hn.	234.578

Contrariamente per quanto avviene per l'alcole, l'acquavite di vino invecchiata non trova difficoltà di collocamento sul mercato interno, dato che le qualità giacenti nei magazzini di invecchiamento sono quasi tutte di proprietà dell'AIMA.

Nel 1988 sono stati venduti ettanidri 87.305 di acquavite invecchiata almeno un anno a prezzi compresi tra L. 125.000 e L. 160.000 per ettanidro.

Le vendite dell'alcole e dell'acquavite effettuato nel corso del 1988 hanno determinato un incasso per l'Azienda di complessive L. 23.419.044.785=. Le operazioni relative alla vendita dei suindicati hn. 5,2 milioni di alcole e acquavite hanno evidenziato notevoli problemi dipendenti da difficoltà di estrazione del prodotto dai silos dei depositari e di esportazione da parte degli acquirenti.

Le operazioni di uscita sono state ritardate molto spesso dalle difficoltà incontrate nella formulazione dei vari lotti in relazione alla necessità di rispettare il principio della ripartizione proporzionale dell'alcole da cedere tra i vari depositari. L'obbligo di effettuare le procedure di uscita d'intesa con gli uffici finanziari UTIF ha determinato ulteriori gravami e rallentamenti nell'attuazione della complessa operazione.

Tali problematiche si sono accentuate per effetto anche di



contrasti di interessi tra depositari ed acquirenti e che non hanno trovato una facile composizione.

L'interesse dei depositari di ridurre progressivamente nel tempo e in misura proporzionale per tutti i depositari stessi le quantità di alcole in uscita, ha rappresentato uno degli elementi con maggior valenza nella gestione dell'operazione di vendita. Il rispetto dei suindicati principi consente tra l'altro ai depositari di ammortizzare, con i compensi percepiti per lo stoccaggio, gli investimenti effettuati in passato. D'altro canto gli interessi di natura commerciale dei depositari sono legati alle necessità di assicurare le forniture nei tempi e secondo le modalità pattuite e che possono realizzarsi con piani di ritiro che prevedono quantitativi ed ubicazione degli impianti diversi da quelli offerti dai piani di ritiro formulati dai depositari. Alla fine del 1988 e in vista della scadenza relativa alla esecuzione del contratto di vendita e fissato al 30 giugno 1989, l'AIMA ha avviato una serie di iniziative per definire la vendita stessa secondo modalità e tempi più oculati e sulle quali si riferirà nella relazione per il 1989.

B 5) Ammassi di formaggi a pasta dura e semidura.

Nel corso dell'anno 1988 è proseguito lo smaltimento dei formaggi a pasta dura e semidura entrati in ammasso nel precedente esercizio 1987.

Per l'esecuzione di tale fase è stata prevista, in un primo momento, l'esportazione verso paesi extra-comunitari non abituali consumatori, mentre verso la fine dell'esercizio sono stati espletati due esperimenti di asta con vendita sul mercato libero interno di solo

grana padano.

Tale inversione di tendenza è stata decisa dall'AIMA in relazione all'andamento del mercato dei prodotti lattiero-caseari che nel corso dell'anno ha manifestato una tendenza al rialzo per effetto della minore disponibilità di latte e quindi di formaggi. Infatti il prezzo del grana padano, verso la fine del primo semestre, ha cominciato a lievitare per effetto della rarefazione dell'offerta.

Peraltro con l'avvicinarsi del periodo natalizio il prezzo del prodotto avrebbe potuto subire impennate abnormi a causa di fenomeni speculativi già verificatisi nel passato per cui l'AIMA ha prontamente recepito tali indicazioni decidendo la vendita di tale prodotto sul mercato interno, per licitazione privata, ad un prezzo base d'asta non inferiore a L. 11.500/Kg.

Gli effetti di tale politica sono stati positivi giacchè il prezzo di mercato del grana padano si è mantenuto stabile a livelli remunerativi per il produttore, per tutto il mese di gennaio del corrente anno 1989.

Nell'allegato n. 49 vengono messi in rilievo i quantitativi entrati in ammasso e quelli smaltiti, con aste, a tutto il 31.12.1988.

#### B 6) Olive da mensa

Nel 1988 è stato previsto l'intervento nel settore per le olive da mensa a favore di produttori olivicoli nazionali realizzatosi mediante la concessione di aiuti per l'ammasso privato.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle olive da mensa è stabilito in L. 5.000/q.le per ciascun mese.

L'intervento dell'AIMA si è reso necessario in conseguenza

dell'alto numero di scorte presso le ditte trasformatrici e degli impegni già presi da importatori sui mercati esteri, fattori che hanno appesantito la già grave situazione di mercato in tale settore.

I contributi AIMA, riguardanti il prodotto della campagna 1987/88 si riferiscono ad un quantitativo massimo di olive ammontante a q.li 30.000 che è stato ripartito, tenuto conto della realtà del dato produttivo, nell'ambito delle più pregiate varietà nazionali.

Sulla fase di pagamento del contributo per i quantitativi di prodotto effettivamente ammessi alla concessione dell'aiuto, ammontanti complessivamente a q.li 10.361, 96 di olive da mensa, verrà riferito nella prossima relazione sull'attività dell'AIMA.

#### C ) Sostegni di emergenza

Nel corso del 1988 l'attività dell'AIMA per questo comparto ha riguardato il completamento delle operazioni iniziate negli anni precedenti e in particolare quelle conseguenti all'incidente nucleare di Chernobyl e quelli derivanti dall'epidemia di afta epizootica che ha colpito gli allevamenti nel 1986 e nel 1987.

Rientrano in questa categoria i seguenti interventi.

##### C 1) Lattiero caseario.

Nel decorso anno 1988 l'attività nel settore lattiero-caseario derivante dall'applicazione 1.8.1986 n. 445 è proseguita nella continuazione di quanto già iniziato nel precedente anno.

Di particolare rilievo sono stati gli interventi volti oltre che, ovviamente, alla normale erogazione degli aiuti previsti, alla commercializzazione dei derivati del latte (cagliate e formaggi) custoditi per conto dell'AIMA presso i magazzini di deposito degli ammassatori conferenti.

Le vendite, seppure scarsamente remunerative sotto un punto di vista strettamente economico, hanno in ogni caso permesso di smaltire grandi quantità di prodotti che lungamente conservati, non presentavano più quelle caratteristiche di buona qualità tali da consentire ricavi più equi.

Naturalmente sono state portate a compimento anche le operazioni di trasformazione del latte in alimenti per animali permettendo così l'azzeramento di tutte le scorte in giacenza.

Unico riflesso positivo derivante dalle attività sopra descritte è stato la notevole economia degli oneri di magazzinaggio che nel triennio 1986/1988 sono ammontate a L. 1.953.054.565= (più IVA per L. 351.811.510).

Nel prospetto che segue vengono messe in evidenza, per i formaggi le quantità messe in vendita, quelle risultanti all'atto del ritiro da parte degli acquirenti nonché il ricavo ottenuto; per il latte si espongono, invece, le quantità vendute e i proventi ottenuti.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1) FORMAGGI ED ALTRI

	Quantità messa in vendita	Quantità risultanti all'atto del ritiro degli acquirenti
Cat. I		
Cagliate	7.508,252	6.507.830
Cat. II		
Formaggi vari	14.854,377	12.420,430
Cat. III A		
Pecorino Romano	660,260	534,900
Cat. III B		
Formaggi Pecorini	2.990,182	2.076,533
Cat. IV		
Latte in polvere	555,180	555,180
Cat. VI B		
Panne	1.362,486	913,660
Cat. VIII		
Formaggi freschi	6.040,542	5.417,735
Cat. IX		
Ricotte	241,088	241,088
Calo peso e perdita di conservazione		<u>5.545,011</u>
TOTALE	<u>34.212,367</u>	<u>34.212,367</u>
	=====	=====

Il calo peso e perdite di conservazione sono dovute al lungo periodo di deposito nei magazzini trascorso prima della vendita e causato dagli accertamenti di eventuali residui radioattivi disposti

dalla Procura di Roma, e risultati negativi sotto l'aspetto della edibilità.

Tali cali e perdite erano evidentemente inevitabili in tale situazione poichè trattandosi di prodotti a breve e media stagionatura, richiedevano una sollecita commercializzazione.

Il minor ricavo per il 1988, per quanto concerne il latte, è dovuto al peggioramento qualitativo che ha costretto l'Azienda ad applicare un prezzo di vendita inferiore a quello del 1987.

Per quanto concerne, poi, le fasi operative degli interventi disposti dall'AIMA a decorrere dal mese di dicembre 1987 e a tutto il 1988, risultano disposti i seguenti pagamenti:

a) aiuto rapportato a q.le/giorno all'ammasso privato da parte delle imprese e delle organizzazioni che hanno provveduto al ritiro ed alla trasformazione dei prodotti lattiero caseari;

- 1986 L. 762.693.270

- 1987 L. 32.140.951.203

- 1988 L. 978.410.665

Totale L. 33.882.055.138 Per q.li 1.010.462,085 di prodotti lattiero-caseari compresi quelli di cui alle successive lettere b) e c)

b) rimborso alle stesse imprese di cui alla precedente lettera (a) che nel periodo di ammasso hanno dovuto eliminare il prodotto (l'entità del rimborso è pari al 90% del prezzo risultante dai listini aziendali); - art. 2 comma 1 -

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1986	L.	===		
- 1987	L.	34.599.536.925		
- 1988	L.	<u>4.903.034.465</u>		
Totale	L.	39.502.571.390	Per q.li	100.029,89 di prodotti lattiero caseari

c) rimborso alle imprese di cui alla precedente lettera (a) che al termine del periodo di ammasso privato (30 settembre 1986) hanno ceduto all'AIMA i prodotti ancora detenuti (l'entità del rimborso è pari al 90% del prezzo risultante dai listini aziendali); art. 2 comma 2 -

- 1986	L.	206.100.013		
- 1987	L.	63.436.991.849		
- 1988	L.	<u>1.597.235.646</u>		
Totale	L.	65.240.327.508	Per q.li	506.918,799 di prodotti lattiero caseari ritirati dall'AIMA

d) rimborso alle imprese ed organizzazioni di cui alla precedente lettera (a) delle spese sostenute per la raccolta, prima lavorazione e trasporto del latte (l'entità del rimborso è pari al 10% del prezzo di acquisto del latte dal produttore determinato in base alla legge 306/75 o ad accordi interprofessionali); - art. 2 comma 3-

- 1986	L.	727.196.145	Per lt.	16.159.231	latte trasportato
- 1987	L.	2.733.467.385	" "	46.536.918	" "
- 1988	L.	<u>94.214.675</u>	" "	1.780.728	" "
Totale	L.	3.554.878.205	Per lt.	64.476.877	" "

e) rimborso alle imprese ed alle organizzazioni di cui alla precedente lettera (a) del latte e dei prodotti freschi eliminati nel periodo dal 2 al 16 maggio 1986, o entro diverso termine stabilito dalle autorità

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

regionali, in quanto reso dal mercato - (l'entità del rimborso è pari al 90% del prezzo risultante dai listini aziendali); - art. 2 comma 4

- 1986	L.	===				
- 1987	L.	7.109.957.555	Per q.li	212.223,660	di prodotti lat	
					tiero caseari	
- 1988	L.	<u>1.821.054.185</u>	Per q.li	<u>32.042,758</u>	"	"
Totale	L.	8.931.011.740	Per q.li	244.266,418	"	"

f) rimborso ai produttori zootecnici che dal 2 al 16 maggio 1986, o entro diverso termine stabilito dalle autorità regionali, hanno eliminato latte e prodotti freschi trasformati direttamente in azienda (l'entità del rimborso è pari al prezzo del latte determinato in base alla legge 306/75 od in forza di accordi interprofessionali);

- art. 3 comma 1 -

- 1986	L.	250.525	Per q.li	4,800	di latte distrutto	
- 1987	L.	1.355.207.980	" q.li	11.527,230	"	"
- 1988	L.	<u>2.282.090.660</u>	" q.li	<u>19.274,140</u>	"	"
Totale	L.	3.637.549.165	Per q.li	30.806,170	"	"

g) rimborso alle imprese ed alle organizzazioni di cui alla precedente lettera (a) nonché ai produttori zootecnici di cui alla precedente lettera (f) degli oneri sostenuti per la distruzione del latte e dei prodotti caseari (l'entità del rimborso è quella risultante dalla certificazione degli oneri sostenuti per l'eliminazione dei prodotti)

- 1986	L.	===	
- 1987	L.	818.848.019	
- 1988	L.	<u>58.098.395</u>	
Totale	L.	876.946.414	

h) pagamento degli interessi alle imprese, alle organizzazioni e produttori zootecnici sui rimborsi ad essi spettanti commisurati al



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10% delle somme ammesse a rimborso e per il periodo intercorrente dalla data di ricezione da parte dell'AIMA della proposta della regione e quella del pagamento.

- 1986	L.	6.781.987
- 1987	L.	1.105.524.294
- 1988	<u>L.</u>	<u>79.985.739</u>
Totale	L.	1.192.292.020

i) aiuto, rapportato a q.le giorno, all'ammasso pubblico da parte di imprese e organizzazioni che hanno conservato, a decorrere dal 1° ottobre 1986 prodotti lattiero caseari per conto dell'AIMA compreso il pagamento dei rimborsi degli oneri sostenuti per la distruzione degli stessi in applicazione dell'art. 8 bis.

- 1986	L.	===
- 1987	L.	1.282.524.395
- 1988	<u>L.</u>	<u>1.953.054.565</u>
Totale	L.	3.235.578.960

l) aiuto, rapportato a q.le giorno, all'ammasso pubblico da parte di imprese e organizzazioni che hanno conservato a decorrere dal 1° ottobre 1986 latte UHT per conto dell'AIMA compreso il pagamento dei rimborsi per spese di trasporto del prodotto dai magazzini d'ammasso pubblico ai centri di scondizionamento e trasformazione all'uopo incaricati dall'AIMA.

- 1986	L.	===
- 1987	L.	8.415.519.045
- 1988	<u>L.</u>	<u>5.565.105.405</u>
Totale	L.	13.980.624.450

m) aiuto, rapportato a q.le giorno, col sistema "decalage" da parte delle imprese e delle organizzazioni che hanno eliminato prodotti ai

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sensi dell'art. 2 comma 1° dopo il 30.9.1986.

- 1986	L.	===
- 1987	L.	278.843.575
- 1988	<u>L.</u>	<u>30.630.865</u>
Totale	L.	309.474.440

## C 2) Bovini

Per far fronte allo stato di crisi del settore, che rende difficoltoso il decollo del piano per la valorizzazione delle carni bovine, approvato dal CIPE il 7.8.1987 per una spesa complessiva di 140 miliardi di lire, si è reso necessario intervenire preventivamente con misure di supporto atte a garantire un reale sostegno di mercato. A tal fine programma è stato consentito ai conferenti di quarti anteriori all'intervento di lasciare i corrispondenti quarti posteriori in conto deposito, presso gli stessi centri d'intervento AIMA, per un periodo massimo di 150 giorni e concedendo una indennità pari a L. 220.000/q.le.

Al riguardo il CIPE, in data 21.1.1988, deliberava tale misura per un quantitativo massimo di 6.500 tonnellate e con una spesa di 16 miliardi di lire gravante sulla sopraindicata previsione di 140 miliardi per il piano di valorizzazione delle carni bovine.

Il programma ha comportato nel 1988 una spesa complessiva di L. 14,7 miliardi, comprendente anche gli oneri accessori di gestione, che dovrà essere integrata con un piccolo residuo ancora in fase di liquidazione.

## c 3) Suini

Nel 1988 si è provveduto al pagamento delle integrazioni nazionali dell'aiuto per l'ammasso privato delle carni suine disposto dalla Comunità nel precedente anno, come misura speciale per far fronte alle conseguenze dell'afta. La spesa erogata nel 1988 è stata di L. 3.035.597.280

## c 4) Tabacchi

Nel corso del 1988 è proseguita la corresponsione degli aiuti speciali ai tabacchicoltori colpiti dal sisma del 23.11.1980, in conformità di quanto previsto dai Regolamenti (CEE) n. 482/82, 841/82 e n. 3116/83, utilizzando fondi nazionali reperiti nell'ambito del bilancio dell'Azienda.

Pertanto, sono state corrisposte L. 2.962.232.550 a fronte di pratiche rimaste momentaneamente escluse e che soltanto a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nel 1987, sono state ammesse a beneficiare dell'aiuto di cui trattasi.

D) Incentivi di ristrutturazione

Si tratta di misure di accompagnamento indispensabili per rendere possibile, come è stato riconosciuto nelle sedi comunitarie nei casi specifici che riguardano l'Italia, complesse operazioni di ristrutturazione settoriale.

## D) 1) Zucchero

Nel settore dello zucchero questa Azienda ha attuato gli interventi nazionali in armonia con il Regolamento (CEE) 1785/81 e in applicazione della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Le misure hanno la funzione di strutturare il mercato nei limiti delle quote di produzione assegnate, anche in rapporto allo specifico accordo interprofessionale tra imprese saccarifere e produttori di bietole.

L'aiuto perequativo straordinario corrisposto alle imprese saccarifere è di L. 105.000.000.000 riferito a quintali 15.682.500 di zucchero.

Per accollo di oneri nel quadro delle misure di accompagnamento del piano bieticolo, quali oneri di ristrutturazione sono state erogate L. 41 miliardi alla Associazione Saccarifera Bieticola Italiana.

## D 2) Vacche da latte

Nel corso del 1988 si è proceduto, poi, al pagamento dell'indennità di abbandono della produzione lattiera mediante l'abbattimento dei capi bovini da latte. Il programma, deliberato dal CIPE e avviato nel 1987, ha avuto la sua conclusione nel corso del 1988 in virtù del fatto che gli abbattimenti stessi sono stati completati entro il mese di settembre 1988. I pagamenti effettuati dall'AIMA nel 1988 per tale tipo di intervento ammontano complessivamente a L. 108 miliardi e riguardano n. 90.758 capi (alleg. n.52)

Un analogo intervento in attuazione della specifica disposizione comunitaria che ha istituito il prelievo nel settore lattiero e la possibilità per l'Italia di formulare piani di riconversione, è stato avviato nel 1988 e verrà realizzato nel 1989. Le disposizioni emanate prevedono la concessione di una indennità di L. 1.300.000 a capo abbattuto.

D 3) Bovini

Il perdurare dello stato di crisi del settore zootecnico determinò da parte del CIPE, in data 7 agosto 1987, l'approvazione di uno speciale piano di misure a sostegno degli allevamenti bovini e suini.

A seguito di tale delibera, per il settore bovino, l'AIMA ha emanato apposita circolare n. 27/B in data 1°.9.1987 con la quale sono state impartite le necessarie istruzioni applicative e le modalità di presentazione delle domande di aiuto da parte di allevatori singoli o associati.

Ma la Commissione CEE ha contestato allo Stato italiano le modalità di concessione di tali aiuti per cui nel mese di agosto 1988 sono stati sospesi i pagamenti effettuati sino a quel momento e che comunque erano da considerarsi a titolo di acconto degli aiuti che sarebbero stati concessi a seguito della definitiva approvazione delle misure stesse da parte della CEE.

A tale epoca erano state complessivamente erogate L. 33.720.590.000, come da allegato prospetto n. 53 .

La definizione del programma di aiuti in argomento potrà essere quindi effettuato non appena la CEE avrà dato il proprio assenso ai nuovi criteri di concessione degli aiuti proposti dallo Stato italiano.

#### D 4) Suini

Anche per il settore suinicolo, il CIPE deliberò il 7 agosto 1987 un piano di intervento che consentisse la ripresa produttiva ed evitare l'abbandono dell'attività di allevamento. Le modalità esecutive dell'intervento sono state oggetto di definizione da parte degli organi comunitari al fine di renderle compatibili con la regolamentazione comunitaria così come per il settore bovino.

Nel corso dei primi mesi del 1988 sono stati effettuati pagamenti a titolo di acconto, salvo definizione e saldo sulla scorta delle definitive modalità approvate dalla CEE per L. 79 miliardi circa (alleg. n. 54).

Sempre per il settore suinicolo, la suddetta delibera CIPE ha approvato anche un piano d'interventi tendente al miglioramento del livello qualitativo del prosciutto tipico stagionato.

A tal fine, sono stati concessi aiuti ai soci dei Consorzi di tutela approvati con legge dello Stato italiano nella misura di L. 3.000 per ogni prosciutto avente almeno un peso di 9 Kg. e per ogni mese di ulteriore stagionatura fino ad un massimo di 16 mesi.

Con tale intervento sono stati corrisposti aiuti per n. 1.643.500 prosciutti e per una spesa di L. 13.266.672.000 come specificato nel prospetto allegato n. 55.

AIUTI ALIMENTARI NAZIONALI E COMUNITARI

L'AIMA ha il compito di provvedere all'esecuzione di tutte le forniture di aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo, tanto per azioni nazionali che per azioni comunitarie.

Azioni nazionali

Le azioni nazionali, che vengono disposte dalle competenti autorità del governo italiano, traggono origine sia da specifiche convenzioni internazionali sull'aiuto alimentare in cereali e prodotti derivati (riso, frumento, mais, farina, pasta alimentare) sia, al di fuori di tali convenzioni, con l'esecuzione di forniture sempre più numerose di prodotti alternativi agro-alimentari, in specie del Mezzogiorno, di cui l'Italia risulta eccedentaria.

Ciò in adempimento di una precisa politica di Governo tendente ad incrementare l'utilizzo di tali prodotti e sulla base di precise direttive impartite dal Comitato Interministeriale Cooperazione e Sviluppo in materia dei prodotti da destinarsi in aiuto alimentare a titolo nazionale.

Essi possono essere classificati in tre principali categorie:

- 1 ) Cereali e derivati (specialmente riso e pasta in considerazione delle disponibilità nazionali ), intesi come interventi di assistenza alimentare di base, al fine di assicurare indispensabile apporto energetico;

- 2 ) Speciali prodotti, formulati ad elevata densità nutrizionale (liofilizzati e iperproteici), particolarmente adatti per le loro caratteristiche ad essere positivamente utilizzati dalle popolazioni bisognose;
- 3 ) Prodotti trasformati diversi riconosciuti idonei ad essere compresi nelle fonti di aiuto, tenuto conto del valore nutrizionale e della loro disponibilità e rispondenza alle condizioni d'uso.

I prodotti da destinarsi in aiuto alimentare vengono individuati, d'intesa con i Paesi beneficiari, avuto riguardo alle disponibilità di mercato e tenuto conto delle peculiarità degli aiuti alimentari destinati alla lotta contro la fame nel mondo.

#### 1. Cereali

Per i cereali risultano stipulate nel 1988, forniture nei vari prodotti per complessive Tonn. 26.018,080 con una spesa che , al netto della quota restituzione gravante sul FEOGA, ammonta a L. 11.023.700.000, comprensive delle spese di controllo qualitativo e quantitativo delle merci come precisato nell'allegato 56.

L'importo della quota restituzione, da liquidarsi dall'AIMA per tali forniture, a titolo di aiuto nazionale, per il riso ammonta a L. 4.950.000.000, per la farina di frumento tenero a £ 2.180.750.000 per la pasta a L. 351.050.000 e per il frumento duro dell'intervento a L. 1.600.000.000, per un valore complessivo di L. 9.081.800.000=.



## 2. Prodotti liofilizzati e iperproteici

I prodotti agro-alimentari liofilizzati, oltre che per il loro alto potere nutritivo, sono particolarmente adatti in caso di difficile utilizzazione e conservazione del prodotto.

Nel corso dell'anno 1988 sono stati attuati aiuti alimentari in prodotti agro-alimentari liofilizzati diversi, per complessive T. 2.772,206 a favore di Paesi bisognosi per un importo di L. 77.207.302.635. La relativa spesa è stata in parte liquidata da questa Azienda come evidenziato nell'allegato n. 57,

## 3. Prodotti trasformati diversi

I prodotti trasformati diversi vanno dall'olio di oliva, al doppio concentrato di pomodoro, alle marmellate, ai succhi di frutta e prodotti inscatolati in genere, alle sardine sott'olio di oliva, ai biscotti, pastine, succhi di frutta dietetici e omogeneizzati di carne e verdure per la prima infanzia, alla conserva di carne,, allo zucchero e sono molto adatti per le molteplici esigenze delle popolazioni bisognose.

### 3.1 Sardine

Nel 1988 sono stati attuati aiuti in sardine sott'olio di semi di soia per Tonn. 172,711 pari ad un valore di L. 1 miliardo; sono stati liquidati inoltre gli interventi disposti nel 1987 in sardine sott'olio di oliva per Tonn. 1.000, pari ad un valore di L. 5.853.059.090 (alleg. n. 58).

### 3.2 Conserve di carne

A fronte del programma 1988 e precedenti sono stati attuati numerosi aiuti in conserva di carne, ottenuta utilizzando carne congelata immagazzinata presso l'Organismo di intervento italiano, per complessive Tonn. 3.200 pari ad un valore di L. 31.848.944.600, (comprensive della quota restituzione). Del suddetto quantitativo sono stati parzialmente liquidati nel 1988 aiuti per un valore complessivo di L. 10.072.838.350 comprensive della quota restituzione ( alleg. n. 59).

### 3.3 Zucchero

Sono stati disposti nel 1988, aiuti in zucchero raffinato bianco a Capo Verde per Tonn. 3.928 pari ad un valore di L. 5 miliardi, di cui L. 2.427.128.075 a carico del bilancio AIMA e L. 2.438.038.895 per quote restituzione.

Inoltre, sono stati attuati dal Ministero degli Affari Esteri aiuti in zucchero semolato bianco per Tonn. 20.000 all'Egitto, con spese a carico del bilancio del Ministero degli Affari Esteri, con acquisizione da parte dell'AIMA, Organismo competente, della quota restituzione e conseguente sua liquidazione a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Al riguardo sono stati già liquidati dall'AIMA L. 6.686.707.630 (alleg. n. 60).

### 3.4 Semi di soia

Sono stati disposti dal Ministero degli Affari Esteri aiuti in olio di semi di soia, le cui forniture a diversi Paesi sono in corso di esecuzione a cura di questa Azienda (alleg. n. 61).

### 3.5 Prodotti dietetici per la prima infanzia

Nel corso dell'anno 1988 sono stati disposti aiuti in prodotti dietetici per la prima infanzia, per complessive Tonn. 150 a favore dei Paesi bisognosi per un importo di L. 726.150.000, a carico del bilancio dell'AIMA (alleg. n. 62).

### Interventi multilaterali ( P.A.M. )

Sono poi da aggiungersi tutte le esecuzioni di forniture, eseguite dall'AIMA, relative agli acquisti, finanziati con il contributo italiano, di prodotti agro-alimentari diversi ( prodotti liofilizzati, pasta alimentare, sardine sott'olio di oliva ) da parte di Organismi internazionali ( PAM - Programma Alimentare Mondiale c/o FAO - Roma ).

La fornitura di tali prodotti, destinate nel 1988 da detti Organismi a diversi Paesi bisognosi, riguardano una spesa complessiva di L. 20.174.485.505. Della spesa complessiva, una parte, pari a L. 427.500.000, riguarda spese a carico dei fondi relativi al programma residuo 1986 per la pasta alimentare (di cui L. 339.209.295 per il prodotto e L. 88.290.705 per la quota restituzione), un'altra parte, pari a complessive L. 3.645.621.000, riguarda spese a carico dei fondi

relativi al programma residuo 1987 per i prodotti liofilizzati (L. 2.257.281.000) e per la pasta alimentare (L. 1.388.340.000, di cui L. 718.894.305 per il prodotto e L. 669.445.695 per la restituzione).

Dello stanziamento previsto per il programma 1988 di L. 16 miliardi sono stati pagati interventi per L. 10.473.862.105, interamente riguardanti forniture in prodotti liofilizzati, mentre sono in corso di esecuzione forniture di prodotti liofilizzati per l'importo complessivo di L. 3.026.262.400 per un valore di L. 5.627.502.400 che andrà a gravare sul bilancio AIMA per il 1989.

In conclusione, tenuto conto anche dell'utilizzazione delle disponibilità residue attinenti i programmi precedenti, è stata complessivamente liquidata la somma di L. 14.546.983.105, (di cui L. 757.736.400 per restituzioni comunitarie) a fronte delle diverse forniture in prodotti liofilizzati e pasta alimentare, quale contributo italiano al P.A.M. come riportato negli allegati prospetti n. 63 e 64.

#### Azioni comunitarie

Per le azioni comunitarie prosegue, come per l'anno precedente, il sistema vigente in forza del quale è la stessa Comunità che provvede all'attuazione degli aiuti e alla liquidazione degli stessi alle ditte fornitrici dei prodotti alimentari.